

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 41

Euro 2,46

Anno 39

31 marzo 2008

N. 52

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 4 marzo
2008, n. 2184

**Circolare esplicativa “Attuazione del Programma
d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte
agricola di cui alla deliberazione Assemblea legi-
slativa della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio
2007, n. 96”**

DECRETI, ORDINANZE E ALTRI ATTI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 4
marzo 2008, n. 2184

Circolare esplicativa "Attuazione del Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola di cui alla deliberazione Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2007, n. 96"

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la deliberazione di Assemblea legislativa n. 96 del 16 gennaio 2007, che definisce il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola e criteri, norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, con riferimento al decreto del Ministero delle Politiche Agricole e forestali del 7 aprile 2006, attuativo dell'art. 112, comma 1, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento del DLgs 152/06, Norme in materia ambientale;
- la L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali", Capitolo III (dall'art. 5 all'art. 14) "Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari" che prevede l'abrogazione della L.R. 50/95 "Disposizioni dello spandimento dei liquami provenienti dagli insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento" e successive modifiche ed integrazioni;
- la lettera con cui la Commissione Europea comunica allo Stato italiano l'avvio della procedura d'infrazione (2006/2163) avendo riscontrato non conformità nelle disposizioni emanate in passato in attuazione della Direttiva "Nitrati";
considerato:
- che ai sensi dell'art. 112, comma 1 del DLgs 152/06, Norme in materia ambientale, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è soggetta a comunicazione all'autorità competente, fatte salve le disposizioni per gli insediamenti zootecnici soggetti al DLgs 18 febbraio 2005, n. 59 in materia di riduzione integrata dell'inquinamento, per i quali è previsto il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- che la L.R. 4/07, oltre a confermare la Provincia quale autorità competente per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dà piena attuazione alla disciplina prevista in capo alla Regione dall'art. 112 del DLgs 152/06 (tempi/modo di trasmissione della comunicazione, norme tecniche per l'effettuazione delle operazioni di utilizzazione agronomica, entità delle sanzioni amministrative pecuniarie);

- che l'art. 8 del Capitolo III della L.R. 4/07, in coerenza con quanto stabilito dal Nuovo Statuto, prevede che con Regolamento della Giunta regionale siano emanate disposizioni in merito anche all'utilizzazione agronomica delle acque reflue di piccole aziende agroalimentari oltre all'utilizzazione degli effluenti di allevamento recanti:
 - a) il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) in coerenza con le misure e le indicazioni di cui all'Allegato 7/A - IV della parte terza del DLgs 152/06 con particolare riferimento alle norme, alle prescrizioni, ai divieti inerenti lo stoccaggio e l'utilizzo degli effluenti di allevamento, dei concimi e dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici;
 - b) i soggetti tenuti alla predisposizione dei piani di utilizzazione agronomica;
 - c) la disciplina, le norme tecniche, le prescrizioni e i divieti nelle zone non vulnerabili e le relative pratiche agricole obbligatorie;
 - d) la disciplina, i contenuti della comunicazione alla Provincia e della documentazione da conservare presso l'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica, in particolare dei registri di utilizzazione, nonché dei casi di esonero della comunicazione;
 - e) i controlli delle attività di utilizzazione, il programma di verifica dell'efficacia del Programma d'azione delle ZVN e il Programma di informazione e formazione professionale degli agricoltori;
 - f) le disposizioni transitorie che consentono per le attività di utilizzazione autorizzate il proseguimento di dette attività nonché il termine ultimo di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi della medesima L.R. 4/07.

Dato atto:

- che la deliberazione dell'Assemblea legislativa 96/07 in merito all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento contiene tutte le disposizioni generali richiamate al precedente punto necessarie alla piena e completa applicazione dei criteri e delle norme tecniche previste dal DM 7 aprile 2006, in conformità anche con gli orientamenti comunitari;
- che nelle more di emanazione del predetto Regolamento, pertanto, sussistono le condizioni per avviare l'applicazione delle disposizioni sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento sulla base della citata deliberazione 96/07, emanata in attuazione del DM 7 aprile 2006;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della medesima deliberazione 450/07;

determina:

1) di adottare la Circolare Esplicativa "Attuazione del Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola di cui alla deliberazione Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2007, n. 96", secondo il documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di pubblicare la presente determinazione completa del documento allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Bortone

(segue allegato fotografato)



Giunta Regionale

**Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa
Direzione Generale Agricoltura**

CIRCOLARE ESPLICATIVA

*Attuazione del Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati da fonte agricola
(Deliberazione Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna 16 gennaio 2007 n. 96)*

INDICE

1. Riferimenti normativi
2. Applicazione delle nuove disposizioni: tempistica di adeguamento
3. Coerenza del quadro normativo con le attività di utilizzazione agronomica degli allevamenti esistenti e nuovi
4. Comunicazione – Contenuti e modalità
5. Cessioni a terzi degli effluenti di allevamento
6. Accumulo temporaneo dei letami
7. Piano di Utilizzazione Agronomica: criteri generali; supporti per l'elaborazione e prospetto dei dati definitivi dell'elaborato; modifiche e precisazioni a parametri
8. Elenco dei comuni in relazione alla quantità di azoto da allevamenti per unità di superficie agricola utilizzata
9. Aspetti sanzionatori
10. Avvertenza di errori materiali individuati nel testo della delibera n. 96/2007, e precisazioni

APPENDICE

Tecniche a basso impatto ambientale da applicare nella realizzazione dei nuovi allevamenti o nell'ampliamento/riconversione/trasferimento di quelli esistenti

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Carico di azoto di origine zootecnica per comune;

ALLEGATO 2 - Modulo tipo di comunicazione;

ALLEGATO 3 - Istruzioni per la compilazione;

ALLEGATO 4 - Tabelle con parametri di calcolo e codifiche di riferimento:

Tabella 1 - Parametri per la stima degli effluenti prodotti in allevamento in termini di volumi e azoto al campo; elaborata sulla base delle tab. 1 e 2 dell'allegato 1 della Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 96 del 16/01/2007.

Tabella 2 - Effetti di alcune linee di trattamento di liquami suinicoli e bovini sulla ripartizione dei volumi e dell'azoto al campo tra le frazioni risultanti (elaborata sulla base della tabella 3 dell'allegato 1 alla Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n.96 del 16 gennaio 2007 e integrata con dati tratti da "Liquami zootecnici manuale per l'utilizzazione agronomica" edizione 2001 e dati forniti direttamente dal CRPA).

- Tabella 3** Fattori di conversione dei bovini, equini, ovini e caprini in Unità di Bestiame Adulto (UBA).
- Tabella 3 bis** Produzione di liquami della zone di mungitura in allevamenti a diversa capienza in (periodo di produzione di 305 gg.)
- Tabella 4** Capacità di stoccaggio richieste espresse in giorni (la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato, non deve essere inferiore al volume di effluenti prodotti nel numero di giorni indicati in tabella).
- Tabella 5** Tipologie di stoccaggio per effluenti zootecnici.
- Tabella 6** Codifica dei titoli di disponibilità dei terreni che consentono all'azienda comunicante di effettuare lo spandimento sui terreni.
- Tabella 7** Codifica dei consorzi di bonifica della Regione Emilia Romagna
- Tabella 8** Tipologia di effluenti
- Tabella 9** Valori dell'altezza per calcolare la capacità di stoccaggio delle platee.
- Tabella 10** Codifica delle percentuali di pendenza.

ALLEGATO 5 - Prospetto dei dati del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento e del registro di utilizzazione.

1. Riferimenti normativi

1. Con l'approvazione da parte dell'Assemblea Legislativa Regionale della deliberazione n. 96 del 16 gennaio 2007 concernente il Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricolo, in seguito Programma d'Azione Nitrati (PAN), sono state stabilite nuove norme per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Il provvedimento è emanato in attuazione dell'art. 112 del D.Lgs 3 Aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e dei Criteri - Norme tecniche generali sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, introdotti dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 (Supplemento Ordinario, n. 120 della G.U. n.109 del 12/5/2006), di seguito DM 7 aprile 2006.
2. Ai sensi del predetto art. 112, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è soggetta a comunicazione all'autorità competente, fatte salve le disposizioni per gli insediamenti zootecnici soggetti al D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 in materia di riduzione integrata dell'inquinamento, per i quali è previsto il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Oltre alla nuova procedura della "comunicazione", il DM 7 aprile 2006 introduce modifiche significative in alcuni dei parametri tecnici per il calcolo del quantitativo di azoto prodotto dalle diverse categorie di animali allevati.
3. Per dar corso alle nuove procedure si è reso altresì necessario rivedere il provvedimento legislativo regionale che era alla base delle previgenti disposizioni ossia la L.R. 24 aprile 1995 n. 50 "Disposizioni dello spandimento dei liquami provenienti dagli insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento".
4. Con Legge Regionale 6 marzo 2007 n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifica a legge regionali", al Capitolo III (dall'art. 5 all'art. 14) sono dettate le "Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari" prevedendo nel contempo l'abrogazione della LR n. 50/95 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il nuovo provvedimento legislativo, oltre a confermare la Provincia quale autorità competente per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, da piena attuazione alla disciplina prevista in capo alla Regione dall'art. 112 del D.Lgs. 152/06 (tempi / modalità della comunicazione, norme tecniche per l'effettuazione delle operazioni di utilizzazione agronomica, entità delle sanzioni amministrative pecuniarie).
6. Con riferimento alla disciplina dell'utilizzazione agronomica, l'art.8 del Capitolo III della LR n. 4/2007, in coerenza con quanto previsto dalle norme del Nuovo Statuto, dispone che la stessa sia emanata con Regolamento della Giunta regionale che deve contenere:
 - a) Il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) in coerenza con le misure e le indicazioni di cui all'Allegato 7/ A – IV della parte terza del D.Lgs. 152/2006 con particolare riferimento alle norme, alle prescrizioni, ai divieti inerenti lo stoccaggio e l'utilizzo degli effluenti di allevamento, dei concimi e dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici;
 - b) I soggetti tenuti alla predisposizione dei piani di utilizzazione agronomica;
 - c) La disciplina, le norme tecniche, le prescrizioni e i divieti nelle zone non vulnerabili e le relative pratiche agricole obbligatorie;

- d) La disciplina, i contenuti della comunicazione alla Provincia e della documentazione da conservare presso l'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica, in particolare dei registri di utilizzazione, nonché dei casi di esonero della comunicazione;
 - e) I controlli delle attività di utilizzazione, il programma di verifica dell'efficacia del Programma d'azione delle ZVN e il Programma di informazione e formazione professionale degli agricoltori;
 - f) Le disposizioni transitorie che consentono per le attività di utilizzazione autorizzate il proseguimento di dette attività nonché il termine ultimo di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi della medesima L.R. n. 4/2007.
7. La deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 96/2007, inseguito deliberazione n. 96/2007, contiene tutte le disposizioni tecnico-operative richiamate al precedente punto 6 necessarie alla piena e completa applicazione dei criteri e delle norme tecniche generali previste dal DM 7 aprile 2006, che la stessa L.R. n. 4/2007 pone in capo al Regolamento della Giunta regionale, in corso di predisposizione.

Nelle more di emanazione del predetto Regolamento, pertanto, sussistono le condizioni procedurali, amministrative e tecnico-operative per dar corso all'applicazione delle disposizioni sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento sulla base della citata deliberazione n. 96/2007, emanata in attuazione del DM 7 aprile 2006.

Con tale disposizione, infatti, oltre a garantire continuità amministrativa delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento prodotti dagli insediamenti esistenti, si è provveduto ad adeguare lo standard informativo a quello richiesto dalla CE nella comunicazione di avvio della procedura d'infrazione (2006/2163).

Il Regolamento riguarderà anche:

- *“Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;*
- *“Disposizioni in materia di conduzione dell'allevamento zootecnico semi-brado.*

Nelle more della predisposizione di tale atto, per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari si applicano le norme generali del DM 7 aprile 2006.

8. Riguardo agli allevamenti con produzione annua di azoto al campo pari o inferiore a 1.000 kg, per i quali non è stato previsto l'obbligo di stoccaggio secondo i parametri fissati dal PAN, si rimanda alle disposizioni locali vigenti in materia (regolamenti comunali di igiene), e alle disposizioni di cui al punto 3 della Determinazione del Direttore Generale Ambiente 16 giugno 1999 n. 5000 (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Parte seconda n. 57 del 5 aprile 2000).

2. Applicazione delle nuove disposizioni: tempistica di adeguamento

2.1 Allevamenti / aziende esistenti

1. Ai fini dell'utilizzazione agronomica si intendono allevamenti / aziende esistenti quelli in esercizio alla data di pubblicazione della deliberazione n. 96/2007, ossia al **2 febbraio 2007**.
2. Ai sensi dell'art. 51, comma 3, della citata deliberazione n. 96/2007, gli atti e provvedimenti emanati ai sensi della L.R. n. 50/95, come modificata dalla L.R. 21/98, e delle direttive applicative, che alla data del 2 febbraio 2007 abilitano il titolare dell'azienda agricola all'effettuazione delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, mantengono la loro efficacia.
3. Ai sensi del comma 2 dell'art. 51, i titolari degli allevamenti esistenti non soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale, dal **1 marzo 2009** sono tenuti a dare piena e completa attuazione alle disposizioni; gli atti ed i provvedimenti di cui al precedente punto 2 restano validi fino al 28 febbraio 2009. A tal fine si precisa quanto segue:
 - I. Gli atti di cui trattasi che consentono il proseguimento delle attività di utilizzazione agronomica sono:
 - a. le autorizzazioni espresse ex articoli. 3 e 4 della LR n. 50/95;
 - b. le autorizzazioni in procedura semplificata ex art. 5 comma 3 della LR n. 50/95;
 - c. le denunce - notifiche ex art. 5 comma 4 della LR n. 50/95;
 - d. le denunce - notifiche ex art. 3 LR 21/98.
 - II. Dato atto che le denunce - notifiche non sono soggette a scadenza, per le autorizzazioni espresse degli allevamenti non soggetti ad AIA in corso di validità a far data dal 2 febbraio 2007 ed in scadenza dopo tale data, le province provvedono al rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo con scadenza 28 febbraio 2009 sulla base delle condizioni preesistenti, indicando il termine entro il quale deve essere documentato l'adeguamento alle disposizioni. Tale termine non potrà protrarsi oltre la data del **31 dicembre 2008**.
 - III. Analogamente alle casistiche di cui al recedente punto II, per le aziende esistenti con autorizzazione scaduta ovvero che abbiano presentato domanda di rinnovo per le quali il nuovo provvedimento non sia stato adottato, la Provincia rilascia la nuova autorizzazione sulla base dei parametri e delle condizioni previste dalla LR n. 50/95, con scadenza 28 febbraio 2009: come al punto precedente, il termine entro il quale deve essere completato l'adeguamento alle disposizioni della delibera 96/07 non potrà protrarsi oltre la data del **31 dicembre 2008**.
 - IV. I criteri procedurali sopra richiamati trovano fondamento anche dopo la data del 21 marzo 2007 di entrata in vigore della L.R n. 4/2007 e quindi dell'abrogazione della citata L.R n. 50/95, in forza del principio che per tali aziende, in quanto "esistenti" ed "già abilitate all'utilizzazione agronomica degli effluenti", restano acquisiti i benefici del periodo transitorio di cui all'art. 51, comma 2, della deliberazione n. 96/2007 nonché dell'art. 13 della LR n. 4/2007. In tal modo viene salvaguardata la continuità dei procedimenti amministrativi attinenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento prodotti dagli insediamenti esistenti nonché la loro operatività.

- V. Fino alla data del **28 febbraio 2009** gli allevamenti esistenti per i quali siano stati emanati i provvedimenti di cui ai precedenti punti II e III e quelli in regime di denuncia – notifica ex LR n. 50/95 esercitano le attività di utilizzazione agronomica nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni / limitazioni e dei divieti previgenti all’emanazione della citata deliberazione n. 96/2007.
- VI. Oltre la data sopraindicata, il titolare dell’allevamento deve attuare, se intende continuare ad effettuare operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti, tutte le azioni previste dalla deliberazione n. 96/2007 ed in particolare dal Piano d’Azione per le Zone Vulnerabili (PAN), compresa la raccolta e l’aggiornamento della documentazione da conservare in azienda (PUA normale o semplificato, copia delle visure catastali e degli attestati di disponibilità dei terreni, ecc.). Sono fatti salvi i tempi di adeguamento previsti per disporre della capacità di stoccaggio richiesta.
- VII La data del **31 Dicembre 2008** rappresenta il **termine ultimo** fissato dalla Provincia entro il quale il titolare dell’allevamento esistente deve documentare alla stessa Autorità competente l’adeguamento tecnico – amministrativo rispetto alla situazione preesistente già in possesso della Provincia stessa. Tale obbligo viene soddisfatto mediante la Comunicazione di cui al successivo paragrafo 4.
- VIII. La data di ricevimento della prima comunicazione da parte della Provincia rappresenta il termine a partire da quale decorrono i termini di validità della stessa - cinque anni - fissati dall’art. 27 e dall’art. 48 deliberazione n. 96/2007.
- IX. Per i contenuti della Comunicazione si rimanda al successivo paragrafo 4.
4. Gli articoli 8, 13 e 42 della deliberazione n. 96/2007 stabiliscono che l’adeguamento della capacità dei contenitori esistenti per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento debba avvenire entro cinque anni. I termini decorrono dalla data della pubblicazione del provvedimento, ossia il **2 febbraio 2007**.
5. In assenza degli atti di cui al precedente punto 2 e 3, il legale rappresentante dell’azienda / allevamento esistenti in cui viene già effettuata l’utilizzazione agronomica degli effluenti provvede all’invio della comunicazione alla Provincia competente per territorio entro il **31 maggio 2008**.
6. Rientrano nella casistica del precedente punto 5, gli insediamenti zootecnici esistenti che al tempo non erano soggetti alla L.R n. 50/95 e s.m.i, ossia quelli che non effettuano l’utilizzazione agronomica dei liquami o dei materiali assimilabili prodotti (acque di lavaggio delle strutture / attrezzature zootecniche) in quanto gli stessi sono stati conferiti ad altre forme di trattamento / smaltimento (ad esempio negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane). Sono compresi in questa fattispecie anche gli insediamenti che non producono “liquami o materiali assimilabili” ma soltanto effluenti palabili (letami o materiali assimilabili). Per le tipologie di allevamento presenti nella realtà regionale, ad esclusione degli allevamenti soggetti ad AIA, tali situazioni sono riconducibili, di fatto, a qualche caso di allevamento bovino con produzione di “solo letame” ed ad un significativo numero di allevamenti avicoli con produzione di “pollina”, ossia di materiale palabile derivante dalla asportazione della lettiera che potevano essere esclusi dall’ambito di applicazione della ex L.R. n. 50/95.

7. Per le tipologie di allevamenti di cui al precedente punto 6, che comunque in questi anni hanno di fatto utilizzato il suolo agricolo per lo spandimento di questi materiali, trattandosi di allevamenti fisicamente esistenti alla data del 2 febbraio 2007, trovano applicazione le medesime disposizioni previste per le aziende esistenti abilitate ai sensi della citata ex L.R. n. 50/95 all'utilizzo agronomico degli effluenti, comprese le tempistiche di adeguamento alla deliberazione n. 96/2007 e fermo restando l'obbligo di presentazione della comunicazione alla Provincia entro il termine massimo del 31 maggio 2008. Resta inteso altresì che - nel periodo 1 giugno 2008 – 28 febbraio 2009 , le operazioni di utilizzazione agronomica del letami e dei materiali assimilabili quali la “pollina” nonché degli eventuali effluenti liquidi deve avvenire nel rispetto delle dosi di azoto previste per le zone vulnerabili e per le zone non vulnerabili e delle prescrizioni / limitazioni vigenti in questa fase transitoria.

2.2 Nuovi allevamenti / Allevamenti esistenti soggetti ad ampliamenti / ristrutturazione / riconversione / trasferimento.

1. Ai fini dell'utilizzazione agronomica, fatte salve le casistiche di cui al precedente paragrafo 2.1, punti 5 – 6 – 7, sono da considerare nuovi allevamenti quelli non ancora in esercizio alla data di pubblicazione della deliberazione n. 96/2007, ossia al **2 febbraio 2007**.
2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti prodotti dai nuovi allevamenti effettuata dopo la data del 2 febbraio 2007 deve essere conforme alle disposizioni deliberazione di cui al precedente punto 1.
3. Con riferimento alla realizzazione di nuove strutture edilizie / ricoveri destinate ad allevamento, pur essendo state abrogate le disposizioni di cui alla ex deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1998 n. 641 con la quale erano stati definiti gli obiettivi quali – quantitativi di riferimento per la realizzazione dei nuovi insediamenti zootecnici, si ritiene che le vigenti procedure edilizio – urbanistiche consentano, attraverso le valutazioni ed i pareri degli organi tecnici preposti, di garantire la normale approvazione dei progetti anche per i nuovi allevamenti zootecnici.
4. Ad esclusione dei progetti di nuovi allevamenti che per consistenza sono da assoggettare ad AIA ovvero a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e/o alla procedura di Screening, la realizzazione di nuovi ricoveri e/o strutture è da ricondursi ad un “Progetto edilizio vero e proprio” (relazione tecnica, elaborati/cartografia) da sottoporre ad “Autorizzazione edilizia / Permesso a costruire”, secondo le vigenti norme urbanistico – edilizie. La procedura di approvazione è quella prevista dallo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).
5. Nell'ambito del percorso di cui al precedente punto 4 si colloca anche la procedura di valutazione specifica dei “Nuovi Insediamenti Produttivi” (NIP): ai sensi dell'art. 17 della L.R. 44/95 di istituzione dell'ARPA, il progetto è soggetto a valutazione tecnica congiunta del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda – USL e della Sezione – ARPA. Le due strutture esplicano le funzioni di prevenzione e controllo in modo coordinato: l'allegato 1 della stessa L.R. individua e ripartisce le competenze primarie fra le due strutture. Nel caso in questione la competenza primaria è in capo al Dipartimento Azienda USL.
6. Al fine di espletare le valutazioni tecniche richiamate al precedente punto 5, il Dipartimento di prevenzione – Az. USL e la Sezione ARPA avranno a riferimento:
 - a) le caratteristiche strutturali e dimensionali dell'insediamento (con riferimento al rispetto della normativa sul benessere animale ed alle condizioni igienico sanitarie);

- b) il quadro di insieme ed il contesto territoriale dell'area dove insiste l'insediamento e della situazione al contorno;
- c) le caratteristiche specifiche dell'allevamento: la tipologia produttiva (ciclo chiuso, ciclo aperto a ingrasso/riproduzione); il carico animale allevato (n. capi, peso vivo, ecc.); le varie fasi di allevamento ed il tipo di stabulazione; il tipo di alimentazione; la fonte di approvvigionamento idrico ed i consumi idrici; il quadro riepilogativo dei quantitativi di liquame/lettiere/letami prodotti in relazione alle categorie di animali allevate ed al tipo di stabulazione; le modalità di stoccaggio degli effluenti (la tipologia dei contenitori e le loro caratteristiche tecnico-costruttive) / i trattamenti dei liquami (separazioni solido /liquido, ulteriori trattamenti della fase liquida); il quadro riepilogativo della quantità di azoto prodotto in relazione alle categorie di animali ed alla produzione di liquami/letami.

In tali casi trattandosi di nuovi insediamenti, i parametri di calcolo / valutazione degli effluenti e dell'azoto prodotti saranno quelli fissati dalla deliberazione n. 96/2007.

7. I criteri valutativi suddetti rispondono alle esigenze dettate dall'art. 30 della L.R. 20/2000 sull'uso del territorio, nell'attuazione del Piano Operativo Comunale (POC) che disciplina gli interventi di tutela, valorizzazione trasformazione del territorio, laddove, per i nuovi insediamenti, contiene le indicazioni delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità nonché degli interventi di mitigazione e compensazione degli effetti

Qualora gli strumenti di pianificazione locali (PTCP, Piano Strutturale Comunale, Regolamento Urbano Edilizio), non prevedano criteri specifici per i nuovi allevamenti, saranno presi a riferimento i criteri richiamati dalla L.R. 20/2000 - Allegato "Contenuti della pianificazione" - Cap. A - IV - Art.19 comma 3 lettera b).

8. Nella redazione dei progetti dei nuovi allevamenti di cui al precedente punto 4 si dovranno adottare scelte progettuali e soluzioni tecniche ispirate al principio delle "migliori tecniche disponibili" che consentano di ridurre l'impatto sull'ambiente, nel suo complesso inteso. A tal fine, per gli allevamenti di suini ed avicoli, in APPENDICE sono riportate le tecnologie più comuni oggi disponibili da considerarsi a basso impatto ambientale relative alle principali fasi di allevamento: *Tipologie di stabulazione e di rimozione delle deiezioni; Sistemi di stoccaggio degli effluenti.*

Nella fase valutativa i predetti organici tecnici (Dipartimento di prevenzione - Az. USL e la Sezione ARPA) potranno richiedere modifiche/integrazioni al progetto con riferimento ad esempio al Tipo di stabulazione (pavimento totalmente grigliato piuttosto che pavimento pieno) o al Tipo di rimozione delle deiezioni (lavaggio con acqua ad alta pressione piuttosto che a bassa pressione, rimozione dei liquami con ricircolo piuttosto che la raccolta in fosse sotto i pavimenti).

9. Tenuto conto che la procedura SUAP si conclude con un'autorizzazione unica finale da rilasciarsi da parte del Comune, "comprensiva" degli atti assunti dalle altre Amministrazioni, per le casistiche suddette si dovrà tenere presente che ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento prodotti vige il regime della comunicazione.

In questo contesto si ritiene che possa essere prevista la seguente articolazione:

- a) Gli organi tecnici preposti alla valutazione del progetto ed all'espressione dei pareri (Dipartimento di prevenzione Az - USL e Sezione - ARPA) formuleranno le prescrizioni tecniche specifiche e le condizioni alle quali il titolare del progetto dovrà attenersi nelle fasi di realizzazione, con riferimento anche alle esigenze di sostenibilità previste dal citato art. 30 della L.R. 20/2000 e richiamate al precedente punto 7;

- b) Qualora sia richiesto il parere della Provincia in merito all'utilizzazione agronomica degli effluenti, la stessa avrà a riferimento a tal fine gli elementi informativi della Comunicazione richiamati all'art. 29, all'art. 31 e all'art. 32 della deliberazione n. 96/2007 (punti 1 - 2 - 3). Detta documentazione non va intesa come "Comunicazione ai sensi del D.M. 7 aprile 2006", bensì come "quadro informativo" a supporto del procedimento autorizzativo del "Progetto di nuovo insediamento zootecnico". Resta in capo al titolare dell'allevamento di ottemperare agli obblighi della Comunicazione secondo i contenuti e le modalità indicati al successivo paragrafo 4 quando, ad allevamento realizzato ed in esercizio, saranno effettuate le attività di utilizzo agronomico degli effluenti prodotti.

2.3 Allevamenti esistenti soggetti a modifica nel periodo transitorio di adeguamento alle disposizioni della deliberazione n. 96/2007

1. Ai fini della valutazione degli allevamenti esistenti soggetti ad interventi di modifica valgono le seguenti definizioni:
 - a) *Ristrutturazione* : intervento di modifica delle strutture edilizie esistenti soggette a rilascio di autorizzazione edilizia /permesso a costruire, che non comporta aumento della consistenza di allevamento.
 - b) *Ampliamento*: intervento di modifica delle strutture edilizie esistenti che determina un aumento della consistenza di allevamento.
 - c) *Riconversione*: intervento che comporta il cambio di utilizzazione dei ricoveri con passaggio all'allevamento di un'altra specie utilizzata a fini zootecnici.
 - d) *Trasferimento*: intervento che comporta lo spostamento permanente degli animali da un sito di allevamento che viene ridotto di consistenza ovvero viene dismesso o riconvertito, ad un altro sito di allevamento che viene ampliato come potenzialità o riconvertito ad altra specie oppure attivato ex novo.
2. Gli allevamenti esistenti ai sensi dell'art. 2 lettera u) della delibera n.96/07 soggetti ad interventi di "riconversione" o "trasferimento" come definiti al precedente punto 1 sono equiparati ai nuovi allevamenti. Il progetto di intervento dovrà prevedere l'adeguamento alle nuove disposizioni, comprensivo della capacità di stoccaggio prevista. Ad allevamento in esercizio, l'utilizzazione agronomica degli effluenti prodotti è consentita previa Comunicazione alla provincia secondo i contenuti e le modalità indicati al successivo paragrafo 4 e nel rispetto delle limitazioni / prescrizioni / divieti previsti.
3. Nel caso di interventi di modifica classificati come "ristrutturazione", l'insediamento mantiene la qualifica di "allevamento esistente abilitato all'esercizio dell'utilizzazione agronomica ai sensi della ex LR n. 50/95" usufruendo dei benefici di adeguamento previsti per la fase transitoria.
4. Gli allevamenti esistenti ai sensi dell'art. 2 lettera u) della deliberazione n. 96/2007 soggetti ad interventi di "ampliamento" con aumento della consistenza dei capi allevati inferiore o uguale al 30% mantengono la qualifica di allevamento esistente e dei benefici conseguenti.
5. Gli allevamenti esistenti di cui al precedente punto 4 soggetti ad ampliamento con aumento della consistenza capi allevati superiore al 30% sono equiparati ai nuovi allevamenti. In questi casi valgono le prescrizioni riportate al precedente punto 2.

2.4 Allevamenti esistenti soggetti a modifica nel periodo successivo all'entrata in vigore delle disposizioni della deliberazione n. 96/2007

1. Ai fini della valutazione degli allevamenti esistenti soggetti ad interventi di modifica valgono le definizioni riportate al precedente paragrafo 2.2, punto 1.
2. Nel periodo di validità della Comunicazione, qualora siano previste modifiche delle strutture di allevamento esistenti attraverso interventi di ampliamento / ristrutturazione / riconversione / trasferimento, il legale rappresentante dell'azienda, fermo restando il rispetto delle procedure edilizie – urbanistiche connesse alla realizzazione dell'intervento, è tenuto ai sensi dell'art. 27, comma 2, della deliberazione n. 96/2007 ad integrare i dati e le informazioni contenute nella Comunicazione in essere. Tali integrazioni dovranno riguardare quantomeno la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento nonché la capacità di stoccaggio ed i terreni oggetto di utilizzo. Dalla predetta documentazione dovrà risultare la rispondenza alle disposizioni alla citata deliberazione della nuova situazione originata dall'intervento di modifica.
3. Nel caso di interventi di “riconversione” o “trasferimento” come definiti al precedente punto 1, l'allevamento si qualifica come “nuovo allevamento”. In tali casi ad insediamento in esercizio l'utilizzazione agronomica è subordinata alla presentazione di nuova Comunicazione alla Provincia secondo i contenuti e le modalità indicati al successivo paragrafo 4.
4. Riguardo alle procedure edilizie – urbanistiche di cui al precedente punto 2, trovano applicazione le indicazioni ed i criteri richiamati al precedente paragrafo 2.1, punto 3 e seguenti.

3. Coerenza del quadro normativo con le attività di utilizzazione agronomica degli allevamenti esistenti e nuovi

3.1 Ambito di applicazione/ Esclusioni

1. Come previsto dall'art. 1, comma 4 della delibera 96/07 sono soggette alle disposizioni:
 - a) del TITOLO II – Programma d'azione per le zone vulnerabili e le zone ad esse assimilate:
 - le aziende agricole con allevamenti ubicati in Zone Vulnerabili ai Nitrati e/o che utilizzano effluenti zootecnici, concimi azotati ed ammendanti organici nelle superfici ricadenti nelle ZVN e nelle zone ad esse assimilate, come definite dall' art. 2 del PAN medesimo;
 - le aziende agricole senza allevamento limitatamente alle superfici ricadenti nelle ZVN;
 - b) del TITOLO III – Disposizioni e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili :
 - le aziende con allevamenti e superfici ubicate in territorio non vulnerabile che effettuano l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.

Considerato che per le aziende con allevamento i principali adempimenti amministrativi e tecnici sono differenziati in rapporto alla produzione di azoto al campo, all'ubicazione delle strutture e dei terreni (in toto o in parte in Zone Vulnerabili ai Nitrati) il quadro generale che ne deriva è il seguente:

allevamento	azoto prodotto	azoto totale al campo destinato a terreni in ZVN (prodotto della dose unitaria ammessa per la superficie, dato previsto in col.11 del quadro 10 del modulo di comunicazione)	comunicazione	stoccaggio liquame (con riferimento agli articoli della delibera A.L. n.96/2007)	PUA
Zona Vulnerabile	da 0 a 1000	da 0 a 1000	no	norme locali	no
	da 1001 a 3000	da 0 a 1000	si	art. 42	no
		da 1001 a 3000	si	art. 13	no
	da 3001 a 6000	da 0 a 1000	si	art. 42	no
		da 1001 a 3000	si	art. 13	no
		da 3001 a 6000	si	art. 13	si (semplificato)
	da 6001 in avanti	da 0 a 1000	si	art. 42	no
		da 1001 a 3000	si	art. 13	no
		da 3001 a 6000	si	art. 13	si (semplificato)
		da 6001 in avanti	si	art. 13	si (completo)
Zona non Vulnerabile	da 0 a 1000	da 0 a 1000	no	norme locali	no
	da 1001 a 3000	da 0 a 1000	no	art. 42	no
		da 1001 a 3000	si	art. 13	no
	da 3001 a 6000	da 0 a 1000	si	art. 42	no
		da 1001 a 3000	si	art. 13	no
		da 3001 a 6000	si	art. 13	si (semplificato)
	da 6001 in avanti	da 0 a 1000	si	art. 42	no
		da 1001 a 3000	si	art. 13	no
		da 3001 a 6000	si	art. 13	si (semplificato)
		da 6001 in avanti	si	art. 13	si (completo)

2. Riguardo agli obblighi di comunicazione, come indicato dallo schema riassuntivo soprariportato, sono previste esenzioni nei seguenti casi

- a) Aziende di cui al precedente punto 1, lettera a) con produzione / utilizzo di azoto al campo uguale o inferiore a 1.000 kg.
- b) Le Aziende di cui al precedente punto 1, lettera b) con produzione / utilizzo di azoto al campo uguale o inferiore a 3.000 kg..

3. Con riferimento agli obblighi sulle caratteristiche ed il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio, come previsto dall'art. 14 e 43 della deliberazione n. 96/2007, sono esonerati dal predetto obbligo i titolari delle aziende nuove ed esistenti con produzione /utilizzo annuo di azoto al campo uguale o inferiore a 1.000 kg.

Gli effluenti prodotti da tali aziende devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia (regolamenti comunali di igiene) e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. A tal fine restano valide le disposizioni di cui al punto 3 della citata Determinazione del Direttore Generale Ambiente 16 giugno 1999 n. 5000.

In questo ambito, pertanto, i requisiti generali da soddisfare dovranno avere a riferimento i seguenti criteri:

- Raccogliere le urine le feci prodotte nei locali dove alloggiavano gli animali in appositi pozzetti o convogliare le stesse nella concimaia mediante condotte adeguate;
- Evitare che dalla concimaia vengano dispersi liquidi di qualunque tipo e natura: ciò non potrà che realizzarsi attraverso sistemi del tipo dei pozzi neri per la raccolta dei colaticci e modalità costruttive che evitino che gli stessi possano defluire anche in condizioni di pioggia al di fuori dell'area della concimaia (attraverso ad esempio cordoli perimetrali, argini in terra, ecc.);
- La tipologia dei manufatti e le modalità costruttive dovranno garantire la tenuta dei liquidi e dei materiali contenuti.

4. Ferme restando le esenzioni richiamate ai precedenti punti 2 e 3, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento delle medesime aziende deve comunque avvenire nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e non provocare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. In particolare:

I. Per le aziende di cui al precedente punto 1, lettera a) con produzione / utilizzo di azoto al campo uguale o inferiore a 1.000 kg trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- a) Art. 3 - *Divieti di utilizzazione dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici;*
- b) Art. 4 - *Criteri di gestione delle zone di divieto allo spandimento dei letami*
- c) Art. 5 - *Divieti e limiti di utilizzazione dei liquami;*
- d) Art. 6 - *Criteri di gestione delle zone di divieto allo spandimento dei liquami;*
- e) Art. 10 - *Accumulo temporaneo di letami;*
- f) Art. 11 - *Divieto di accumulo;*
- g) Art. 15 - *Divieto allo stoccaggio dei letami e dei liquami e degli assimilati;*
- h) Art. 16 - *Trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica (limitatamente ai commi 1 e 5);*
- i) Art. 21 - *Criteri di distribuzione degli effluenti zootecnici nel periodo estivo-autunnale;*
- l) Art. 22 - *Modalità di distribuzione degli effluenti zootecnici e ammendanti organici*

- m) Art. 24 - *Utilizzazione dei concimi azotati e ammendanti organici nelle aziende senza allevamento: dosi massime di azoto e criteri generali;*
- n) Art. 25 - *Disposizioni relative all'irrigazione;*
- o) Art. 26 - *Disposizioni relative all'utilizzazione dei fanghi di depurazione*

Gli apporti di azoto nelle medesime aziende sono soggetti alle seguenti limitazioni:

- A. la quantità di azoto disponibile non deve superare il fabbisogno delle colture;
- B. la quantità di effluente, liquido e palabile, non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto disponibile al campo superiore a **170 kg per ettaro e per anno**, inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo;

II. Per le Aziende di cui al precedente punto 1, lettera b) con produzione / utilizzo di azoto al campo uguale o inferiore a 3.000 kg valgono le seguenti disposizioni :

- a) Art. 37 - *Divieti di utilizzazione dei letami;*
- b) Art. 38 - *Divieti di utilizzazione dei liquami;*
- c) Art. 39 - *Criteri di gestione delle zone di divieto allo spandimento;*
- d) Art. 40 - *Criteri di utilizzazione dei liquami in terreni pendenti e nelle zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare – montano;*
- e) Art. 44 - *Divieto allo stoccaggio dei letami e dei liquami;*
- f) Art. 45 - *Accumulo temporaneo di letami e divieti;*
- g) Art. 46 - *Trasporto;*
- h) Art. 47 - *Dosi di applicazione / Modalità di distribuzione.*

4. Comunicazione – Contenuti e modalità

1. Fermo restando quanto riportato al precedente paragrafo 2.1 punto 3 – VII e VIII, il legale rappresentante dell'azienda agricola / allevamento che intende effettuare l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, è tenuto, almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività, di darne Comunicazione alla Provincia competente per territorio.
Alle medesime disposizioni è soggetto il "detentore" di effluenti di allevamento che ai sensi dell'art. 28 della deliberazione n. 96/2007 svolga attività di utilizzazione agronomica degli stessi.
2. La Comunicazione di cui al precedente punto 1 è redatta secondo lo schema fac – simile riportato in ALLEGATO 2 al presente provvedimento; lo stesso sarà compilato in ogni sua parte nel rispetto delle "Istruzioni per la compilazione" contenute nell'ALLEGATO 3. La Comunicazione è accompagnata dagli allegati indicati nel QUADRO 17 del citato facsimile.
3. Ai fini della redazione della Comunicazione saranno utilizzati esclusivamente i dati, i valori parametrici e le codifiche riportate dalle seguenti tabelle parte integrante dell'ALLEGATO 4:

Tabella 1 - Parametri per la stima degli effluenti prodotti in allevamento in termini di volumi e azoto al campo; elaborata sulla base delle tab. 1 e 2 dell'allegato 1 della Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n° 96 del 16/01/2007.

Tabella 2 - Effetti di alcune linee di trattamento di liquami suinicoli e bovini sulla ripartizione dei volumi e dell'azoto al campo tra le frazioni risultanti (elaborata sulla base della

tabella 3 dell'allegato 1 alla Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n.96 del 16 gennaio 2007 e integrata con dati tratti da "Liquami zootecnici manuale per l'utilizzazione agronomica" edizione 2001 e dati forniti direttamente dal CRPA).

Tabella 3 - Fattori di conversione dei bovini, equini, ovini e caprini in Unità di Bestiame Adulto (UBA).

Tabella 3 bis - Produzione di liquami della zone di mungitura in allevamenti a diversa capienza in (periodo di produzione di 305 gg.)

Tabella 4 - Capacità di stoccaggio richieste espresse in giorni (la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato, non deve essere inferiore al volume di effluenti prodotti nel numero di giorni indicati in tabella).

Tabella 5 - Tipologie di stoccaggio per effluenti zootecnici.

Tabella 6 - Codifica dei titoli di disponibilità dei terreni che consentono all'azienda comunicante di effettuare lo spandimento sui terreni.

Tabella 7 - Codifica dei consorzi di bonifica della Regione Emilia Romagna

Tabella 8 - Tipologia di effluenti

Tabella 9 - Valori dell'altezza per calcolare la capacità di stoccaggio delle platee.

Tabella 10 - Codifica delle percentuali di pendenza.

4. Ai sensi delle disposizioni vigenti la Comunicazione non è soggetta all'imposta sul Bollo.
5. Per gli allevamenti esclusi dall'ambito di applicazione dell'AIA, il legale rappresentante dell'azienda o il detentore di cui all'art. 28 della deliberazione n. 96/2007, oltre alla Comunicazione richiamata ai precedenti punti 1, 2 e 3, ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti, è tenuto a redigere ulteriore documentazione tecnica da conservare presso la sede aziendale / allevamento indicati nella medesima Comunicazione.
In ragione del quantitativo di azoto al campo prodotto, detta documentazione è costituita dai seguenti elaborati:

I – Aziende con produzione annua di azoto al campo superiore al 6.000 kg soggette al Programma d'azione per le Zone Vulnerabili

- a) visure catastali ed estratto dei fogli di mappa catastale dei terreni non in proprietà (in originale o copia fotostatica, qualora la Provincia non disponga diversamente in considerazione dell'accessibilità per via telematica agli archivi catastali) e relativi aggiornamenti circa i terreni utilizzabili per lo spandimento a qualsiasi titolo;
- b) attestato di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (quali: contratti di affitto, atti privati, convenzioni);
- c) il Piano di utilizzazione agronomica, da predisporre entro il **1 marzo di ogni anno**;
- d) il Registro di utilizzazione annuale degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati;

- e) la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di effluenti zootecnici effettuati nella rete viaria pubblica.

II – Aziende con produzione annua di azoto al campo superiore compresa fra 6.000 – 3.001 kg soggette al Programma d’azione per le Zone Vulnerabili

- a) visure catastali ed estratto dei fogli di mappa catastale dei terreni non in proprietà (in originale o copia fotostatica, qualora la Provincia non disponga diversamente in considerazione dell'accessibilità per via telematica agli archivi catastali) e relativi aggiornamenti circa i terreni utilizzabili per lo spandimento a qualsiasi titolo;
- b) attestato di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (quali: contratti di affitto, atti privati, convenzioni);
- c) il Piano di utilizzazione agronomica semplificato, consultabile a partire dal 1 marzo di ogni anno;
- d) il Registro di utilizzazione degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati;
- e) la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di effluenti zootecnici effettuati nella rete viaria pubblica.

III – Aziende con produzione annua di azoto al campo superiore compresa fra 3.000 – 1.001 kg soggette al Programma d’azione per le Zone Vulnerabili

- a) visure catastali ed estratto dei fogli di mappa catastale dei terreni non in proprietà (in originale o copia fotostatica, qualora la Provincia non disponga diversamente in considerazione dell'accessibilità per via telematica agli archivi catastali) e relativi aggiornamenti circa i terreni utilizzabili per lo spandimento a qualsiasi titolo;
- b) attestato di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (quali: contratti di affitto, atti privati, convenzioni);
- c) il Registro di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati;
- d) la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di effluenti zootecnici effettuati nella rete viaria pubblica.

IV – Aziende soggette alle disposizioni ed alle norme tecniche per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili

- a) visure catastali ed estratto dei fogli di mappa catastale dei terreni non in proprietà (in originale o copia fotostatica, qualora la Provincia non disponga diversamente in considerazione dell'accessibilità per via telematica agli archivi catastali) e relativi aggiornamenti circa i terreni utilizzabili per lo spandimento a qualsiasi titolo;
- b) attestato di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (quali: contratti di affitto, atti privati, convenzioni);
- c) il Registro di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati;
- d) la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di effluenti zootecnici effettuati nella rete viaria pubblica.

6. Nei casi in cui è prevista la predisposizione di un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) nella versione “completa” o “semplificata”, la sua redazione deve essere conforme ai criteri

tecniche ed allo schema procedurale previsto dall'Allegato 2 della deliberazione n. 96/2007. La documentazione di cui al precedente punto 5 deve essere conservata presso la sede aziendale / allevamento per due anni.

7. Nell'ambito delle funzioni amministrative attribuite ai sensi dell'art. 7 della LR n. 4/2007, la Provincia definisce con provvedimento espresso le modalità e le procedure per la presentazione della Comunicazione da parte dei soggetti interessati. Per quanto attiene i contenuti della stessa, con il medesimo provvedimento viene adottato lo schema facsimile allegato alla presente Circolare esplicativa.
8. In caso di divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica dichiarata dalla Provincia ai sensi dell'art. 11 della LR n. 4/2007, la ripresa dell'attività è subordinata alla presentazione di una nuova Comunicazione, secondo quanto previsto ai precedenti punti.

5. Cessioni a terzi degli effluenti di allevamento

1. Nei casi di cessione a terzi degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 28 della deliberazione n. 96/2007, resta inteso che lo stesso detentore può gestire gli effluenti prodotti da uno o più allevamenti. Sotto il profilo procedurale e amministrativo sono fatti salvi gli obblighi e le condizioni previsti dal medesimo articolo.

6. Accumulo temporaneo dei letami

1. Ai fini delle modalità di conduzione degli accumuli a piè di campo valgono le indicazioni e le prescrizioni riportate alla nota c) dell'Allegato 3 della deliberazione n. 96/2007.

7. Piano di Utilizzazione Agronomica: criteri generali; supporti per l'elaborazione e prospetto dei dati definitivi dell'elaborato; modifiche e precisazioni a parametri.

1. In considerazione dell'evolversi delle esigenze dell'azienda, sia in relazione alle necessità colturali che agli andamenti stagionali o ad altre esigenze agronomiche correlate alla buona pratica agricola, è ammessa la possibilità di apportare variazioni al Piano di utilizzazione annuale, purché debitamente registrate e conteggiate negli effetti complessivi sulla corretta gestione aziendale degli effluenti.

Il piano deve essere revisionato ogniqualvolta intervengano variazioni significative e comunque almeno una volta all'anno entro il 31 agosto, anche sulla base delle valutazioni agronomiche del monitoraggio dell'anno precedente.

2. Anche per le aziende in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in coerenza con i principi generali sopracitati e con quanto previsto dall'art. 30 comma 3 della deliberazione n. 96/2007 è ammessa la possibilità di apportare variazioni al piano annuale in relazione all'evolversi delle esigenze dell'azienda.

Per l'annata agraria 2007/2008 i PUA redatti secondo i criteri tecnici ex LR n. 50/95 associati alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alla data del 30 ottobre 2007 mantengono la loro validità; entro il 31 agosto 2008 saranno adeguati ai sensi della deliberazione n. 96/2007.

3. Con riferimento ai criteri definiti dall'art.17 all'art.22 e in Allegato 2 della deliberazione n. 96/2007, il Servizio Sviluppo del sistema agroalimentare ha prodotto due strumenti di supporto all'elaborazione del PUA completo:

- l'aggiornamento del Catalogo dei suoli della pianura emiliano-romagnola, che contiene una sezione che fornisce i valori di concentrazione di sostanza organica del terreno per km², da cui si può ricavare il dato di azoto totale necessario al calcolo del bilancio dell'azoto per determinare le dosi di fertilizzanti (consultabile su <http://www.ermesagricoltura.it>);
- una procedura di calcolo in Excel, disponibile presso i servizi provinciali agricoltura o scaricabile dal sito sopra indicato.

Si precisa che l'impiego di questi strumenti, che tra l'altro possono subire aggiornamenti, non è obbligatorio, né può costituire un fattore discriminante.

4. Nella tabella 5 "Coefficienti di efficienza dell'azoto da effluenti zootecnici (ko), dell'Allegato 2 della deliberazione n. 96/2007, il coefficiente unico della voce Ammendanti è corretto con 0,30 al posto di 0,40.

Si precisa, inoltre, in merito ai vincoli da rispettare, che con la frase "il coefficiente ko deve assumere a scala aziendale valori non inferiori a quelli di media efficienza", si fa riferimento all'anno.

Un facsimile dei dati definitivi che costituiscono il Piano di Utilizzazione nella stesura completa è riportato in ALLEGATO 5.

8. Elenco dei comuni in relazione alla quantità di azoto da allevamenti per unità di superficie agricola utilizzata

1. Dall'ALLEGATO 1 è possibile ricavare l'elenco dei comuni in cui la quantità di azoto di origine zootecnica, calcolata in rapporto all'unità di superficie agricola utilizzata, è superiore a 127 kg. Questo valore viene assunto come valore guida, ed è ricavato sulla base dei dati censuari del 2000, applicando i coefficienti dell'azoto escreto al campo riportati nell'Allegato I della deliberazione n. 96/2007, al netto delle perdite di stabulazione e stoccaggio standard, al numero di capi allevati delle tipologie zootecniche individuate dal DM 7 aprile 2006. Tale elenco potrà essere aggiornato alla luce dei dati ufficiali più recenti sulla consistenza del patrimonio zootecnico.

L'elenco si propone come supporto informativo per:

- la valutazione di contesto inerente i nuovi insediamenti, prevista al paragrafo 2.2, punto 6 lettera b);
- l'esame della richiesta di aiuti previsti dal PRSR 2007-2013, Misura 121, Misura 121 - ammodernamento delle aziende agricole: investimenti per la protezione ed il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per risparmi energetici, ai fini dell'acquisizione di attrezzature o l'installazione di impianti per il trattamento degli effluenti zootecnici, in conformità dei criteri esposti nell'Allegato 3 della deliberazione n. 96/2007.

Al contrario, l'elenco costituisce riferimento unico e vincolante per l'attuazione dell'azione 4 "incremento della sostanza organica nel suolo", intervento 1, della Misura 214 del PRSR.

9. Aspetti sanzionatori

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie trova applicazione il principio di retroattività ossia si applica la norma in vigore al momento dell'accertamento della violazione, anche se il procedimento sanzionatorio si conclude quando è in vigore una nuova disposizione. Pertanto per le sanzioni accertate prima del 2 febbraio 2007 il cui iter sia stato completato prima del 21 marzo 2007 valgono le disposizioni previste dalla L.R. n. 50/95. Le stesse si applicano anche per le sanzioni accertate fra il 2 febbraio ed il 21 marzo 2007 in ragione del predetto principio.

2. Per violazioni accertate dopo la data del 21 marzo 2007 trova applicazione quanto previsto dall'art. 12 della L.R. n. 4/2007.
3. Per le violazioni connesse alle modalità di stoccaggio degli allevamenti e / o delle aziende con produzione / utilizzo annui inferiore a 1 000 kg di azoto, disciplinate dal paragrafo 3 della Determinazione del Direttore Generale Ambiente 16 giugno 1999 n. 5000, si applicano le sanzioni previste dal Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1275 – Parte Terza “Igiene del Suolo e dell’Abitato” – art. 236.

10. Avvertenza di errori materiali individuati nel testo della deliberazione n. 96/2007, e precisazioni

Nel testo dell'articolato della deliberazione n. 96/2007 sono presenti diversi “errori materiali” che per esigenze di coerenza saranno rimossi in sede di approvazione del Regolamento della Giunta Regionale di cui al precedente paragrafo 1, punto 6, in corso di predisposizione. Nelle more di emanazione del predetto regolamento al fine di facilitare la corretta lettura del testo, di seguito vengono riportati gli articoli e le parti della deliberazione n. 96/2007 interessati dalle correzioni e modifiche (su sfondo grigio):

Art. 6

Criteria di gestione delle aree di divieto o con limiti allo spandimento di liquami

....

2. Nelle aree omogenee aziendali con pendenza media compresa tra il 10 ed il 20%, le condizioni per ammettere le distribuzione di liquame e dei materiali assimilati sono le seguenti:
 - si deve interrompere la continuità del terreno, mediante l'apertura di solchi acquei livellari (con una pendenza media del 2,5% rispetto alle curve di livello) distanti 60-80 m, distanza definita rispetto alla linea di massima pendenza;

Art. 14

Capacità di stoccaggio per i piccoli allevamenti

1. I liquami prodotti da allevamenti con produzione annua di azoto pari o inferiore a 1.000 kg, devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia (regolamenti comunali di igiene) e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. A tal fine restano valide le disposizioni di cui al punto 3 della Determinazione del Direttore Generale Ambiente 16 giugno 1999 n. 5000 (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Parte seconda n. 57 del 5 aprile 2000)

Art.16

Trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica

1. Il trasporto degli effluenti zootecnici, finalizzato all'utilizzazione agronomica, non è assoggettato alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006 – Parte IV, né al Regolamento CE 1774/2002, ai sensi dell'art. 7 comma 6 .

Art. 28

3. Ai fini dell'applicazione dei successivi artt. 29, 31, 32 il detentore è assimilato ad un'azienda con produzione annua pari ai quantitativi di azoto a lui ceduti dalle aziende produttrici

Art. 32

Comunicazione alla Provincia e documentazione da conservarsi presso sede aziendale indicata: aziende con produzione annua di azoto al campo compresa tra 3.000 -1.001 kg

Art. 42

Stoccaggio per allevamenti con produzione annua di azoto al campo superiore a 1.000 kg

Al comma 2 dopo il secondo alinea si inserisce:

- liquami e assimilati di bovini da latte con terreni coltivati a prati e cereali autunno vernini in zona non vulnerabile: 90 giorni

Art. 43

Stoccaggio per i piccoli allevamenti

1. I letami e liquami, prodotti dagli allevamenti alla data di emanazione del presente atto e con produzione annua di azoto al campo pari o inferiore a 1.000 kg, devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia (regolamenti comunali di igiene) e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. A tal fine restano valide le disposizioni di cui al punto 3 della Determinazione del Direttore Generale Ambiente 16 giugno 1999 n. 5000 (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Parte seconda n. 57 del 5 aprile 2000)

Art. 51 comma 1

4° riga, Allegato 2, in luogo dell'Allegato II

Art. 51 comma 6

Ai sensi dell'art.29 comma 5 del DM 7 aprile 2006, in assenza degli atti o dei provvedimenti di cui al precedente comma 3, i legali rappresentanti delle aziende che producono e/o utilizzano in agricoltura effluenti di allevamento provvedono all'invio della comunicazione alla Provincia entro il 31 maggio 2008, secondo le modalità e le procedure richiamate ai precedenti articoli.

- Pagina 40 Schema esemplificativo degli obblighi della comunicazione: per le diverse classi dimensionali degli allevamenti avicolo, suinicolo e bovino

Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs 59/2005 e allevamenti >500 UBA	Avicoli	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 59/2005 e la comunicazione con PUA completo	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo
	Oltre 40000 posti ovaiole Oltre 40000 posti broilers Suini Oltre 2000 grassi Oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg		

- Pagina 80 ALLEGATO 3 lettera A , punto 4
 - 4) il volume minimo complessivo dei contenitori, calcolato sulla consistenza dell'allevamento, dovrà essere aumentato del 10% nel caso dei contenitori a pareti verticali e del 15% nel caso dei contenitori in terra, quale opportuno coefficiente di sicurezza per tener conto di eventuali variazioni impreviste nel volume di acqua utilizzata per i lavaggi e di un idoneo franco di sicurezza;
- Pagina 82 ALLEGATO 3 penultima riga:

"sia rispettata una distanza minima dai corsi d'acqua., come previsto all'art.11 e all'art.45;

Precisazioni

Si precisa

in riferimento all'Art.26,
fermo restando quanto disposto al comma 2 (da riferirsi alle ZVN), qualora si utilizzino nello stesso anno, oltrechè nello stesso terreno, fanghi di depurazione (sono ammessi quelli prodotto dal sistema agroalimentare di cui all'Allegato 2 della deliberazione di G.R. n. 2773/2004) ed effluenti zootecnici, in ZVN è necessario elaborare un PUA completo se la quantità complessiva di azoto supera 6.000 kg. Per quantitativi di azoto;

in riferimento all'Art. 47,
che nelle Zone non Vulnerabili da nitrati la quantità di N da effluenti di allevamento (determinata in considerazione del fabbisogno delle colture e dell'efficienza conseguibile) non deve superare 340 kg/ha/a.

APPENDICE

Allevamenti suinicoli e avicoli sotto soglia IPPC

Tecniche a basso impatto ambientale da applicare nella realizzazione dei nuovi allevamenti o nell'ampliamento/riconversione/trasferimento di quelli esistenti.

Tipologia di stabulazione e di rimozione delle deiezioni	NOTE
1-Suini in accrescimento/ingrasso e scrofe in attesa calore/fecondazione/gestazione	
1.1- PTF e sistema di rimozione a vacuum	
1.2- PTF o PPF con ricircolo liquami	solo per ampliamento o riconversione di allevamenti in cui tale tecnica è già in adozione
1.3- PPF con fossa sottostante a pareti verticali o inclinate, e svuotamento a vacuum	La fossa sottostante a pareti inclinate assicura le riduzioni delle emissioni più elevate
1.4- PP interno (o PPF interno) e lettiera nella corsia esterna di defecazione	
1.5- Pavimento con lettiera in area di riposo per scrofe in gruppo con autoalimentatori	
2-Scrofe in allattamento (inclusi i lattonzoli)	
2.1- Gabbie con PTG e fossa sottostante divisa in due parti per la raccolta separata feci e urine	
2.2- Gabbie con PTG e sistema di ricircolo liquami in cunette senza strato liquido	
2.3- Gabbie con PTG e bacinella di raccolta prefabbricata sottostante	
3- Suinetti in post-svezzamento	
3.1- Box o gabbie con PTF o PTG o PPF o PPG e rimozione liquami con sistema a vacuum	
3.2- Gabbie con PTG e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	
3.3- Box o gabbie con PTF o PTG o PPF o PPG e ricircolo liquami in cunette senza strato liquido	La tecnica è considerata MTD: - solo per nuove realizzazioni in aree distanti da residenze civili; - il liquame usato per il ricircolo non è sottoposto ad aerazione (tecnica considerata energivora)
3.4- Box con PPG e parte piena in pendenza o centrale convessa con fossa sottostante a pareti verticali o inclinate e svuotamento a vacuum	La fossa sottostante a pareti inclinate assicura le riduzioni delle emissioni più elevate
3.5- Box con pavimento pieno e lettiera estesa a tutta la superficie (lettiera integrale)	
4- Galline ovaiole in gabbia	
4.1- Batterie di gabbie con nastri ventilati mediante insufflazione di aria con tubi forati o a mezzo di ventagli	Solo per gabbie modificate ai sensi del Dlgs n.267 del 29.07.03
4.2- batterie di gabbie verticali con nastri d'asportazione e tunnel di essiccamento posto all'esterno o all'interno	Solo per gabbie modificate ai sensi del Dlgs n.267 del 29.07.03
4.3- Stoccaggio aperto aerato in locale posto sotto al piano di gabbie (fossa profonda)	Solo per gabbie modificate ai sensi del Dlgs n.267 del 29.07.03
5- Galline ovaiole e riproduttori a terra	
5.1- Sistema a terra con lettiera sulla parte piena del pavimento e con aerazione forzata della pollina che si raccoglie sotto la parte fessurata (area di alimentazione, deposizione e riposo)	

5.2- Sistema come sopra con accesso ad area esterna di pascolamento (free range)	Le aree esterne devono essere: - o dotate di sistemi di copertura atti ad evitare il dilavamento da parte delle acque meteoriche e di raccolta delle deiezioni deposte; - oppure rese accessibili per periodi di tempo limitati in modo da non superare le dosi, consentite dalla normativa, di rilascio diretto dell'azoto escreto sul terreno nudo.
5.3- Sistemi ad aviario	La pollina non incorporata nella lettiera deve essere ventilata
5- Avicoli da carne a terra	
5.1- ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale), con lettiera integrale sui pavimenti e abbeveratoi antispreco	
Tipologia di stoccaggio degli effluenti	
1- Contenitori per liquami	
1.1- Vasche a pareti verticali realizzate con sistemi di copertura della superficie libera o attrezzate per la copertura successiva	
1.2- Contenitori flessibili di materiale plastomerico od elastomerico	
2- Platee per i letami e le frazioni solide assimilate	
2.1- Platee impermeabilizzate dotate di sistemi di allontanamento delle acque meteoriche	

Legenda:

PTF: Pavimento Totalmente Fessurato; PPF o PPG : Pavimento Parzialmente Fessurato o Grigliato; PP: Pavimento Pieno

(*) Sono fatte salve ulteriori tecniche previste dalla documentazione tecnica / Bref comunitari di settore.



Giunta Regionale

**Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa
Direzione Generale Agricoltura**

A L L E G A T O 1

CARICO DI AZOTO ZOOTECNICO PER COMUNE

*Attuazione del Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati da fonte agricola
(Deliberazione Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna 16 gennaio 2007 n. 96)*

COD. ISTAT	PROV	COMUNI	Carico_N x SAU kg/ha/a	Valutazione
38025	FE	Goro	0,21	Inferiore
38009	FE	Formignana	0,31	Inferiore
37003	BO	Baricella	0,40	Inferiore
37035	BO	Malalbergo	0,95	Inferiore
38021	FE	S.Agostino	1,08	Inferiore
37007	BO	Borgo Tossignano	1,21	Inferiore
37029	BO	Granaglione	1,27	Inferiore
99002	RN	Cattolica	1,35	Inferiore
38010	FE	Jolanda di Savoia	1,52	Inferiore
38022	FE	Vigarano Mainarda	1,61	Inferiore
37039	BO	Molinella	1,77	Inferiore
38013	FE	Massa Fiscaglia	1,80	Inferiore
99009	RN	Montegridolfo	2,41	Inferiore
37011	BO	Casalecchio di Reno	2,41	Inferiore
37049	BO	Porretta T.	2,65	Inferiore
37054	BO	S.Lazzaro di Savena	3,18	Inferiore
38020	FE	Ro	3,25	Inferiore
99016	RN	S.Clemente	3,42	Inferiore
37019	BO	Castel Maggiore	3,56	Inferiore
37055	BO	S.Pietro in Casale	3,85	Inferiore
37031	BO	Grizzana	3,86	Inferiore
99006	RN	Mondaino	3,89	Inferiore
33047	PC	Zerba	3,90	Inferiore
99005	RN	Misano Adriatico	3,95	Inferiore
39003	RA	Bagnara di R.	3,95	Inferiore
38004	FE	Cento	3,99	Inferiore
38008	FE	Ferrara	4,43	Inferiore
34011	PR	Compiano	4,45	Inferiore
39017	RA	S.Agata Santerno	4,62	Inferiore
38023	FE	Voghiera	4,63	Inferiore
37017	BO	Castello d'Argile	4,80	Inferiore
99017	RN	S.Giovanni Marignano	4,98	Inferiore
38026	FE	Migliaro	5,21	Inferiore
38007	FE	Copparo	5,51	Inferiore
99013	RN	Riccione	5,66	Inferiore
38018	FE	Poggio Renatico	5,75	Inferiore
99015	RN	Saludecio	6,03	Inferiore
37028	BO	Galliera	6,21	Inferiore
37037	BO	Medicina	6,42	Inferiore
33015	PC	Cerignale	6,64	Inferiore
33048	PC	Ziano P.	6,68	Inferiore
39009	RA	Cotignola	7,11	Inferiore
33043	PC	Travo	7,38	Inferiore
99014	RN	Rimini	7,46	Inferiore
33009	PC	Caminata	7,64	Inferiore
40049	FO	Tredozio	7,84	Inferiore
39008	RA	Conselice	8,39	Inferiore
37002	BO	Argelato	8,66	Inferiore

38006	FE	Comacchio	9,00	Inferiore
38024	FE	Tresigallo	9,01	Inferiore
35019	RE	Collagna	9,18	Inferiore
39001	RA	Alfonsine	9,51	Inferiore
37044	BO	Monzuno	9,52	Inferiore
39006	RA	Castel Bolognese	9,67	Inferiore
39002	RA	Bagnacavallo	9,91	Inferiore
37057	BO	Sasso Marconi	10,03	Inferiore
99011	RN	Morciano di R.	10,12	Inferiore
40016	FO	Gatteo	10,24	Inferiore
40028	FO	Montiano	10,37	Inferiore
38017	FE	Ostellato	10,38	Inferiore
99004	RN	Gemmano	10,56	Inferiore
37047	BO	Pianoro	10,66	Inferiore
33016	PC	Coli	10,80	Inferiore
37050	BO	Sala Bolognese	10,89	Inferiore
38019	FE	Portomaggiore	10,92	Inferiore
38001	FE	Argenta	10,96	Inferiore
37024	BO	Crevalcore	11,27	Inferiore
33029	PC	Nibbiano	11,38	Inferiore
39014	RA	Ravenna	11,41	Inferiore
37046	BO	Ozzano Emilia	11,53	Inferiore
37052	BO	S.Giorgio di Piano	11,65	Inferiore
33020	PC	Ferriere	11,69	Inferiore
37012	BO	Casalfiumanese	11,70	Inferiore
37041	BO	Monterenzio	11,95	Inferiore
38012	FE	Masi Torello	12,82	Inferiore
37009	BO	Calderara di Reno	12,87	Inferiore
37038	BO	Minerbio	13,31	Inferiore
37030	BO	Granarolo Emilia	13,73	Inferiore
38002	FE	Berra	13,99	Inferiore
39011	RA	Fusignano	14,15	Inferiore
33034	PC	Piozzano	14,73	Inferiore
37005	BO	Bentivoglio	15,14	Inferiore
37016	BO	C.Guelfo di Bologna	15,22	Inferiore
99003	RN	Coriano	15,26	Inferiore
37006	BO	Bologna	15,37	Inferiore
40041	FO	S.Mauro Pascoli	15,39	Inferiore
39018	RA	Solarolo	15,53	Inferiore
38016	FE	Mirabello	15,64	Inferiore
39007	RA	Cervia	15,83	Inferiore
36037	MO	S.Felice sul P.	15,87	Inferiore
36012	MO	Finale E.	15,99	Inferiore
39004	RA	Brisighella	16,15	Inferiore
33005	PC	Bobbio	16,17	Inferiore
37053	BO	S.Giovanni Persiceto	16,18	Inferiore
37059	BO	Vergato	16,58	Inferiore
36035	MO	Riolunato	16,70	Inferiore
33031	PC	Pecorara	17,28	Inferiore
37020	BO	Castel S.Pietro T.	18,81	Inferiore
37033	BO	Lizzano Belvedere	19,00	Inferiore

36031	MO	Pievepelago	19,01	Inferiore
37032	BO	Imola	19,03	Inferiore
37048	BO	Pieve di Cento	19,21	Inferiore
33037	PC	Pontenure	19,33	Inferiore
34040	PR	Tornolo	19,50	Inferiore
39013	RA	Massa Lombarda	19,69	Inferiore
38003	FE	Bondeno	19,77	Inferiore
37042	BO	Monte S.Pietro	19,91	Inferiore
38014	FE	Mesola	20,36	Inferiore
33033	PC	Pianello V.Tidone	20,48	Inferiore
37036	BO	Marzabotto	20,73	Inferiore
36014	MO	Fiumalbo	20,82	Inferiore
37015	BO	Castel di Casio	21,05	Inferiore
38015	FE	Migliarino	21,16	Inferiore
37021	BO	Castenaso	21,31	Inferiore
33019	PC	Farini	21,61	Inferiore
33025	PC	Gropparello	22,05	Inferiore
33010	PC	Caorso	22,10	Inferiore
37014	BO	Castel del Rio	22,19	Inferiore
37060	BO	Zola Predosa	22,70	Inferiore
37022	BO	Castiglione dei Pep.	22,73	Inferiore
33028	PC	Morfasso	22,81	Inferiore
40022	FO	Modigliana	22,87	Inferiore
33004	PC	Bettola	23,36	Inferiore
40011	FO	Dovadola	23,45	Inferiore
39010	RA	Faenza	23,63	Inferiore
34031	PR	Sala Baganza	23,67	Inferiore
37008	BO	Budrio	23,75	Inferiore
34045	PR	Varano de'Melegari	24,60	Inferiore
99010	RN	Montescudo	24,98	Inferiore
99019	RN	Torriana	25,04	Inferiore
40036	FO	Rocca S.Casciano	25,46	Inferiore
34004	PR	Berceto	26,00	Inferiore
38005	FE	Codigoro	26,02	Inferiore
37056	BO	S.Agata Bolognese	28,38	Inferiore
40033	FO	Premilcuore	28,45	Inferiore
33030	PC	Ottone	28,49	Inferiore
33038	PC	Rivergaro	28,51	Inferiore
37004	BO	Bazzano	28,58	Inferiore
36041	MO	Savignano sul P.	28,87	Inferiore
37051	BO	S.Benedetto V.di Sambro	29,29	Inferiore
37058	BO	Savigno	30,14	Inferiore
37034	BO	Loiano	30,27	Inferiore
39016	RA	Russi	30,33	Inferiore
39015	RA	Riolo T.	30,36	Inferiore
33044	PC	Vernasca	30,49	Inferiore
34005	PR	Bore	31,61	Inferiore
40044	FO	Sarsina	31,95	Inferiore
33042	PC	Sarmato	32,58	Inferiore
99008	RN	Montefiore Conca	33,01	Inferiore
33039	PC	Rottofreno	33,03	Inferiore

36036	MO	S.Cesario sul P.	33,86	Inferiore
40013	FO	Forlimpopoli	34,39	Inferiore
33026	PC	Lugagnano V.d'Arda	34,42	Inferiore
34022	PR	Monchio delle Corti	34,58	Inferiore
37040	BO	Monghidoro	34,59	Inferiore
99007	RN	Monte Colombo	34,87	Inferiore
34001	PR	Albareto	35,40	Inferiore
37026	BO	Fontanelice	35,45	Inferiore
33045	PC	Vigolzone	35,45	Inferiore
36009	MO	Cavezzo	35,53	Inferiore
33040	PC	S.Giorgio P.	35,62	Inferiore
34044	PR	Valmozzola	36,48	Inferiore
37001	BO	Anzola Emilia	37,08	Inferiore
33008	PC	Calendasco	37,11	Inferiore
34046	PR	Varsi	38,00	Inferiore
35031	RE	Ramiseto	38,11	Inferiore
34002	PR	Bardi	38,22	Inferiore
36046	MO	Vignola	39,77	Inferiore
33032	PC	Piacenza	40,16	Inferiore
36011	MO	Fanano	40,75	Inferiore
34006	PR	Borgo V.di Taro	40,90	Inferiore
37043	BO	Montevoglio	41,68	Inferiore
37010	BO	Camugnano	42,73	Inferiore
33027	PC	Monticelli d'Ongina	42,92	Inferiore
36016	MO	Frassinoro	43,21	Inferiore
34034	PR	Sissa	43,94	Inferiore
33036	PC	Ponte Dell'Olio	44,25	Inferiore
36005	MO	Carpi	44,85	Inferiore
34035	PR	Solignano	45,05	Inferiore
34017	PR	Fornovo di Taro	45,40	Inferiore
35005	RE	Boretto	45,80	Inferiore
34003	PR	Bedonia	46,08	Inferiore
40009	FO	Civitella di R.	48,29	Inferiore
36004	MO	Camposanto	48,73	Inferiore
34021	PR	Mezzani	48,74	Inferiore
35007	RE	Busana	49,10	Inferiore
36024	MO	Montecreto	49,48	Inferiore
37018	BO	C.di Serravalle	50,45	Inferiore
33001	PC	Agazzano	50,61	Inferiore
36027	MO	Nonantola	51,02	Inferiore
36022	MO	Mirandola	52,75	Inferiore
35034	RE	Rio Saliceto	52,76	Inferiore
40031	FO	Portico e S.Benedetto	53,32	Inferiore
33002	PC	Alseno	53,64	Inferiore
36038	MO	S.Possidonio	53,70	Inferiore
36021	MO	Medolla	54,26	Inferiore
33035	PC	Podenzano	54,59	Inferiore
35021	RE	Fabbrico	54,91	Inferiore
36006	MO	Castelfranco E.	55,99	Inferiore
33017	PC	Corte Brugnatella	57,33	Inferiore
37023	BO	Crespellano	57,73	Inferiore

40050	FO	Verghereto	58,24	Inferiore
33024	PC	Gragnano Trebb.	58,31	Inferiore
36018	MO	Lama Mocogno	58,35	Inferiore
37013	BO	Castel d'Aiano	60,20	Inferiore
40001	FO	Bagno di Romagna	60,50	Inferiore
37027	BO	Gaggio Montano	61,35	Inferiore
34032	PR	Salsomaggiore T.	61,53	Inferiore
40037	FO	Roncofreddo	61,95	Inferiore
33006	PC	Borgonovo V.Tidone	62,00	Inferiore
34008	PR	Calestano	62,43	Inferiore
35045	RE	Villa Minozzo	62,48	Inferiore
36034	MO	Ravarino	62,57	Inferiore
34038	PR	Terenzo	62,60	Inferiore
35003	RE	Baiso	63,47	Inferiore
34037	PR	Sorbolo	63,64	Inferiore
35043	RE	Vezzano sul Crostolo	64,24	Inferiore
35006	RE	Brescello	64,52	Inferiore
33012	PC	Castel S.Giovanni	65,90	Inferiore
36043	MO	Sestola	66,07	Inferiore
35014	RE	Castellarano	67,22	Inferiore
34039	PR	Tizzano V.Parma	67,44	Inferiore
36039	MO	S.Prospiero	67,55	Inferiore
33013	PC	Castell'Arquato	67,83	Inferiore
36025	MO	Montefiorino	68,21	Inferiore
40003	FO	Bertinoro	68,22	Inferiore
36047	MO	Zocca	69,11	Inferiore
34028	PR	Pellegrino P.	69,49	Inferiore
34020	PR	Medesano	69,91	Inferiore
36028	MO	Novi di Modena	70,32	Inferiore
34013	PR	Felino	72,25	Inferiore
33023	PC	Gossolengo	72,43	Inferiore
35029	RE	Poviglio	73,26	Inferiore
36017	MO	Guiglia	74,22	Inferiore
34012	PR	Corniglio	76,00	Inferiore
35018	RE	Ciano d'Enza	76,89	Inferiore
34030	PR	Roccabianca	78,30	Inferiore
36029	MO	Palagano	79,60	Inferiore
37025	BO	Dozza	80,01	Inferiore
33041	PC	S.Pietro in Cerro	80,01	Inferiore
33022	PC	Gazzola	80,09	Inferiore
34026	PR	Palanzano	80,31	Inferiore
40019	FO	Meldola	81,68	Inferiore
35025	RE	Ligonchio	81,81	Inferiore
36010	MO	Concordia sulla Secchia	82,75	Inferiore
36026	MO	Montese	83,04	Inferiore
40020	FO	Mercato Saraceno	83,75	Inferiore
34018	PR	Langhirano	85,45	Inferiore
99020	RN	Verucchio	85,53	Inferiore
40032	FO	Predappio	86,80	Inferiore
34043	PR	Trecasali	87,04	Inferiore
34024	PR	Neviano degli Arduini	88,87	Inferiore

40005	FO	Castrocaro T.Terra del Sole	89,90	Inferiore
33007	PC	Cadeo	89,91	Inferiore
36040	MO	Sassuolo	90,77	Inferiore
36020	MO	Marano sul P.	91,00	Inferiore
36042	MO	Serramazzoni	91,42	Inferiore
36023	MO	Modena	92,03	Inferiore
34033	PR	S.Secondo P.	92,60	Inferiore
36002	MO	Bomporto	92,74	Inferiore
35013	RE	Casina	94,03	Inferiore
40008	FO	Cesenatico	94,20	Inferiore
34029	PR	Polesine P.	94,66	Inferiore
35041	RE	Toano	96,33	Inferiore
33021	PC	Fiorenzuola d'Arda	97,41	Inferiore
33046	PC	Villanova d'Arda	97,84	Inferiore
34014	PR	Fidenza	97,92	Inferiore
36019	MO	Maranello	99,29	Inferiore
40014	FO	Galeata	100,23	Inferiore
33011	PC	Carpaneto P.	100,61	Inferiore
35030	RE	Quattro Castella	100,77	Inferiore
36013	MO	Fiorano Modenese	100,86	Inferiore
35042	RE	Vetto	102,81	Inferiore
34007	PR	Busseto	104,27	Inferiore
35011	RE	Carpineti	106,94	Inferiore
34009	PR	Collecchio	107,59	Inferiore
35044	RE	Viano	107,76	Inferiore
35036	RE	Rubiera	107,82	Inferiore
34019	PR	Lesignano Bagni	107,97	Inferiore
33014	PC	Castelvetro P.	108,04	Inferiore
34010	PR	Colorno	108,35	Inferiore
34036	PR	Soragna	109,71	Inferiore
99001	RN	Bellaria-Igea Mar.	110,07	Inferiore
36032	MO	Polinago	110,67	Inferiore
36003	MO	Campogalliano	110,73	Inferiore
99018	RN	S.Arcangelo di R.	110,89	Inferiore
34027	PR	Parma	114,81	Inferiore
40012	FO	Forli'	114,85	Inferiore
40046	FO	Sogliano Rubicone	116,83	Inferiore
35012	RE	Casalgrande	117,47	Inferiore
34048	PR	Zibello	119,60	Inferiore
33003	PC	Besenzone	119,91	Inferiore
36033	MO	Prignano s.Secchia	120,46	Inferiore
34015	PR	Fontanellato	121,22	Inferiore
35022	RE	Gattatico	121,22	Inferiore
35028	RE	Novellara	121,26	Inferiore
35009	RE	Campagnola E.	121,34	Inferiore
34025	PR	Noceto	122,10	Inferiore
35038	RE	S.Polo d'Enza	122,76	Inferiore
33018	PC	Cortemaggiore	124,33	Inferiore
39012	RA	Lugo	124,35	Inferiore
35015	RE	Castelnovo Sotto	125,07	Inferiore

35002	RE	Bagnolo in Piano	126,20	Inferiore
34042	PR	Traversetolo	126,53	Inferiore
34041	PR	Torrile	126,73	Inferiore
35001	RE	Albinea	130,22	Superiore
35020	RE	Correggio	130,77	Superiore
36008	MO	Castelvetro di Modena	132,82	Superiore
35024	RE	Guastalla	133,30	Superiore
40007	FO	Cesena	133,68	Superiore
34016	PR	Fontevivo	134,39	Superiore
35039	RE	S. Ilario d'Enza	135,63	Superiore
36001	MO	Bastiglia	136,18	Superiore
36007	MO	Castelnuovo Rangone	136,71	Superiore
36030	MO	Pavullo nel Frign.	140,53	Superiore
35037	RE	S. Martino in Rio	143,65	Superiore
35016	RE	Castelnovo Monti	146,54	Superiore
35040	RE	Scandiano	147,17	Superiore
36044	MO	Soliera	147,65	Superiore
99012	RN	Poggio Berni	156,15	Superiore
40004	FO	Borghi	158,19	Superiore
35032	RE	Reggiolo	161,32	Superiore
35008	RE	Cadelbosco Sopra	162,36	Superiore
39005	RA	Casola Valsenio	163,99	Superiore
35033	RE	Reggio Emilia	165,83	Superiore
35023	RE	Gualtieri	166,74	Superiore
35035	RE	Rolo	167,88	Superiore
35027	RE	Montecchio E.	179,86	Superiore
34023	PR	Montechiarugolo	184,64	Superiore
35017	RE	Cavriago	185,57	Superiore
35026	RE	Luzzara	191,09	Superiore
36045	MO	Spilamberto	201,86	Superiore
40045	FO	Savignano Rubicone	211,00	Superiore
38011	FE	Lagosanto	211,32	Superiore
35010	RE	Campegine	233,65	Superiore
40018	FO	Longiano	234,93	Superiore
36015	MO	Formigine	247,18	Superiore
35004	RE	Bibbiano	269,83	Superiore
40043	FO	Santa Sofia	289,37	Superiore
40015	FO	Gambettola	296,19	Superiore
37045	BO	Mordano	311,18	Superiore



Giunta Regionale

**Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa
Direzione Generale Agricoltura**

ALLEGATO 2

**MODULO DI COMUNICAZIONE PER
L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

*Attuazione del Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati da fonte agricola
(Deliberazione Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna 16 gennaio 2007 n. 96)*

**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**
LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007 N° 4

QUADRO 1						
ALLA PROVINCIA DI						
<i>Spazio riservato al protocollo</i>		Comunicazione				
		iniziale				
		di rinnovo				
		di modifica	n.°			
<p>Il sottoscritto _____ in qualità di :</p> <p>produttore; detentore;</p> <p align="center">COMUNICA</p> <p>ai sensi dell'art. 112 del Decreto Legislativo 152/2006 e dell'art. 8 della Legge Regionale 4/07 di voler avviare l'attività di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento.</p> <p>A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli articoli 483, 495, 496 del codice penale e dalle leggi speciali in materia, <i>ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000</i></p> <p align="center">DICHIARA quanto segue</p>						
QUADRO 2 DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA						
CODICE FISCALE (CUAA)		PARTITA IVA				
		C.C.I.A.A. (PR/N.REA)				
FORMA GIURIDICA						
RAGIONE SOCIALE						
SEDE LEGALE						
Indirizzo e numero civico						
C.A.P.	Comune	PR	Telefono			
			Fax			
e-mail						
QUADRO 3 DATI IDENTIFICATIVI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE DELL'AZIENDA						
Codice fiscale		Data di nascita	Comune di nascita			
Cognome		Nome				
Indirizzo e numero civico						
C.A.P.	Comune	PR	Telefono			
			Fax			
e-mail						
QUADRO 4 DATI IDENTIFICATIVI DELL'ALLEVAMENTO/I OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE						
1	2	3	4	5	6	7
Prog. Allev	Codice aziendale (anagrafe zootecnica)	Comune	Indirizzo e numero civico	Zona vul	Fabbricati di allevamento n.	Superficie utile totale m ²
1						
2						
3						

QUADRO 5 DATI DELLA CONSISTENZA, DELLA PRODUZIONE DI EFFLUENTI E AZOTO DELL'ALLEVAMENTO N° 1

1	2	3	4	5	6	7	8	11			12			13			14			15			16	17	18	19	20	21
								Liquame			Avviato a trattamento			Avviato allo stoccaggio tal quale			Parametro del volume			Parametro del volume								
Specie zoologica	Tab. 1	Descrizione categoria	Tipo di stabulazione	Capi	Peso vivo medio a capo	Peso vivo totale	Parametro del volume	Parametro dell'azoto netto al campo	Codice	Volume	Azoto	Volume	Azoto	Volume prodotto	Parametro azoto netto al campo	Azoto netto al campo	Azoto negli effluenti stoccati tal quale	Riferimento per note										
																			n°	kg	t	m³ x t p.v./anno	kg N/t p.v./anno	n°	m³/anno	kg/anno	m³/anno	m³/anno
Progressivo fabbricato	Tab. 1	Tab. 1	Tab. 1	Tab. 3	Tab. 1	(5x7)/1000	Tab. 1	Tab. 1	Tab. 2	8 x 9	8 x 10	8 x 9	8 x 10	Tab. 1	8 x 16	Tab. 1	8 x 18	15 + 19										
Totale allevamento																												
Totale di tutti gli allevamenti																												

QUADRO 6 DATI TRATTAMENTO DEI LIQUAMI DELL'ALLEVAMENTO N° 1

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Solido	Liquido											
Codice trattamento	Tab. 2	Descrizione della linea di trattamento	Azoto totale escretto suddiviso per specie	% di separazione		Volume di solido dopo la separazione/ trattamento	Volume di liquido dopo la separazione/ trattamento	Volume di azoto volatile	Azoto nella frazione solida	Azoto nella frazione liquida	Azoto nella frazione liquida	Azoto nella frazione solida	Azoto nella frazione liquida	Azoto nella frazione liquida	Azoto negli effluenti sottoposti a trattamento	Riferimento per note
				kg/anno	Istruzioni											
Tab. 2	Tab. 2	Tab. 2	Istruzioni	Istruzioni	Istruzioni	Istruzioni	Istruzioni	Istruzioni	Istruzioni	Istruzioni	Istruzioni	Istruzioni	Istruzioni	Istruzioni	Istruzioni	Istruzioni
Totale allevamento																
Totale di tutti gli allevamenti																
Totale azoto netto al campo prodotto nell'allevamento																
Totale azoto netto al campo prodotto da tutti gli allevamenti																

Totale capacità di stoccaggio letame allevamento								
Totale capacità di stoccaggio letami di tutti gli allevamenti								

QUADRO 10 DATI DEI TERRENI UTILIZZATI PER LO SPANDIMENTO DEGLI EFFLUENTI DICHIARATI NELLA COMUNICAZIONE (quadro 1 di)																			
1	2	3 Estremi catastali			7	8	9	10	11		12	13	14		15	16			
		Comune							Superficie utile di spandimento				Pendenza media dello appezzamento				Azoto spandibile	Informazioni sull'irrigazione	
									Zona vulnerabile	Zona non vulnerabile			%	Si				No	Consorzio di bonifica di riferimento
Lettera omogenea (PVA)	n.°	Particella	Foglio	Sezione	TITOLO di disponibilità per lo spandimento	Nominativo del proprietario - affittuario - concedente che ha messo a disposizione i terreni per lo spandimento	ha	ha	ha	ha	ha	Kg	Tab.10	Tab.10	Tab.7				
					Tab.6							(11 x 179) + (12 x 340)							
Totali																			
Totale generale di n.°													quadri 10 compilati						

QUADRO 11 DATI SUL TIPO DI ALIMENTAZIONE E CONSUMI IDRICI DELL'ALLEVAMENTO N° 1				
1 Alimenti	2		4 Fonte di approvvigionamento idrico	5 Consumi m ³ Dichiarato
	Mangime %	Foraggi %		
	Dichiarato	Dichiarato		
Prodotti dall'azienda			Acquedotto	
Non prodotti dall'azienda			Pozzo	
	100%	100%	Sorgente	
			Acque superficiali	
			Altre fonti (specificare) _____	
			Totale allevamento	
				Totale di tutti gli allevamenti

QUADRO 12 DATI SULLA CESSIONE ANNUALE A TERZI DI QUOTE DI EFFLUENTI DELL'ALLEVAMENTO N° 1						
1 Ragione sociale della ditta alla quale si cedono gli effluenti	2		3 Scadenza del contratto di cessione degli effluenti data	4 Tipologia di refluo ceduto Tab.8	5 Volume ceduto m ³	6 Azoto ceduto kg
	In qualità di					
	Detentore	Acquirente				
Totale allevamento						
Totale di tutti gli allevamenti						

QUADRO 13 DATI SPECIFICI PER DETENTORI											
1 Ragione sociale dell'azienda produttrice degli effluenti	2		3 Scadenza del contratto di cessione degli effluenti data	4 Tipologia di effluente ritirato dall'azienda produttrice Tab.6	5 Volume di effluente ritirato per anno m ³	6 Azoto contenuto nell'effluente ritirato kg	7 Titolo azoto Kg/m ³	8 Fasi seguite dal detentore successive alla produzione dell'effluente			
	Estremi della comunicazione inviata dalla ditta produttrice degli effluenti							9 Trasporto	10 Stoccaggio	11 Trattamento	12 Distribuzione
	Sigla della provincia	data									
totali											

QUADRO 14 INFORMAZIONI INERENTI LE TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E LE MACCHINE UTILIZZATE					
1	2		3	4	5
	Tecniche di distribuzione		Attrezzature utilizzate per la distribuzione di proprietà dell'azienda		Attrezzature fornite da terzi
			tipo	n.°	
effluenti non palabili					
	In superficie con carbotte		Carbotte		
	Interramento diretto con carbotte				
	Rasoterra a strisce con barra installata su carbotte				
			Irrigatori a bassa pressione serviti da tubazioni avvolgibili		
			Irrigatore a bassa pressione montati su trattori collegati a stoccaggi o cisterne mobili (serviti da sistemi ombelicali)		
	Altro (specificare) _____				
	Altro (specificare) _____				
effluenti palabili					
	Spandiletame		Spandiletame		
	Altro (specificare) _____				

QUADRO 15 DICHIARAZIONI GENERALI	
▶	di essere a conoscenza della normativa in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
▶	di essere a conoscenza di non poter iniziare l'attività di utilizzazione agronomica prima di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna della presente comunicazione

	alla Provincia territorialmente competente;
▶	di essere a conoscenza che la presente comunicazione ha validità di anni 5 dalla data di presentazione alla Provincia competente, fermo restando l'obbligo da parte del sottoscritto di presentare tempestivamente una nuova comunicazione qualora intervengano modifiche a quanto dichiarato con la presente.
▶	che la presente comunicazione si compone di n.° _____ pagine;
▶	di conservare presso la sede aziendale presso l'allevamento sito nel comune di _____ via _____ assieme alla copia della comunicazione inviata alla Provincia competente la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> - visure ed estratti dei fogli di mappa catastali dei terreni utilizzati per lo spandimento degli effluenti (indicati nel quadro 9 della presente comunicazione); - attestati di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (contratti d'affitto, atti privati . . .) - il registro di utilizzazione annuale degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati; - la documentazione di accompa²gnamento inerente i trasporti di effluenti zootecnici effettuati nella rete viaria pubblica; - la documentazione fiscale inerente la vendita di quote di effluenti prevista annualmente sulla quale sia espressamente citata la tipologia e il volume dell'effluente venduto. - I contratti in originale di cessione a detentori di effluenti. - Gli originali dei verbali di collaudo decennali dei contenitori di stoccaggio degli effluenti non palabili.

QUADRO 16 DICHIARAZIONI SPECIFICHE

	Producendo/detenendo un quantitativo di azoto annuo al campo compreso tra 3001 e 6000 kg ed avendo allevamenti e/o utilizzando terreni ricompresi in zona vulnerabile ai nitrati mi impegno a predisporre ogni anno entro il 1 marzo un piano di utilizzazione agronomica semplificato come previsto dalla norma vigente e di conservarlo presso la sede aziendale presso l'allevamento sito nel comune di _____ via _____ assieme alla copia della comunicazione;
	Producendo/detenendo un quantitativo di azoto annuo al campo superiore a 6000 kg ed avendo allevamenti e/o utilizzando terreni ricompresi in zona vulnerabile ai nitrati mi impegno a predisporre ogni anno entro il 1 marzo un piano di utilizzazione agronomica completo come previsto dalla norma vigente e di conservarlo presso la sede aziendale presso l'allevamento sito nel comune di _____ via _____ assieme alla copia della comunicazione;
	Allevando più di 500 UBA mi impegno a predisporre ogni anno entro il 1 marzo un piano di utilizzazione agronomica completo come previsto dalla norma vigente, e a conservarlo presso la sede aziendale presso l'allevamento sito nel comune di _____ via _____ assieme alla copia della comunicazione;
	I terreni a seminativo inseriti nella presente comunicazione sono coltivati a prati di media o lunga durata e cereali autunno vernini.

QUADRO 17 ALLEGATI ALLA COMUNICAZIONE

	(per comunicazioni che comportano un PUA completo o semplificato) Copia della porzione della Carta Tecnica Regionale e/o Carta Tematica Specifica (carte degli spandimento prodotte dalle Province) riportante la delimitazione delle aree omogenee (individuata da una lettera) e degli appezzamenti utilizzati (individuati con numerazione progressiva) inseriti nel Quadro 9 della presente comunicazione.
	(per comunicazioni che non richiedono il PUA) Copia della porzione della Carta Tecnica Regionale e/o Carta Tematica Specifica (carte degli spandimento prodotte dalle Province) riportante la delimitazione degli appezzamenti utilizzati (individuati con numerazione progressiva) inseriti nel Quadro 10 della presente comunicazione.
	Copia (fronte retro) di un documento di riconoscimento valido (<i>se intende avvalersi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000</i>)
	Copia di n. _____ contratto/i stipulati tra il produttore degli effluenti e il detentore/i (<i>da allegare se l'azienda cede effluenti a detentori</i>)
	Numero _____ copie della Comunicazione oltre all'originale.
	Relazione tecnica e misure dirette della quantità e delle caratteristiche degli effluenti prodotti. (<i>da allegare se l'azienda ha particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti per le quali non possono essere determinate le caratteristiche degli effluenti prodotti con i parametri previsti dalle tabelle della norma vigente</i>)

QUADRO 18 FIRMA

TRATTAMENTO DATI PERSONALI (informativa ai sensi del D. Legs 196/2003)	
il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti ha lo scopo di consentire l'assolvimento delle funzioni di legge conseguenti alla presente comunicazione.	
Il trattamento dei dati, effettuato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, potrà avvenire sia con modalità cartacee sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 11 del D.lgs 196/2003, i seguenti trattamenti:	
- trattamenti inerenti il compimento delle funzioni di legge discendenti dalla presente comunicazione, sotto il profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico. Per tali trattamenti non è richiesto il consenso;	
- i dati personali possono essere comunicati, per adempimenti di legge ovvero per esigenze di carattere istruttorio ai soggetti di seguito indicati: Arpa / Comuni / Province / Regioni.	
- Inserimento dei dati nelle banche dati ambientali condivise ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali.	
i dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai dipendenti della Provincia di _____ individuati quali incaricati dei trattamenti;	
titolare del Trattamento dei dati è Provincia di _____ , con sede in _____ e Responsabile del Trattamento è il Dirigente del Settore _____ con sede in _____	
ESTREMI DI FIRMA	
In applicazione dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000 l'interessato può firmare e allegare la fotocopia fronte retro di un proprio documento d'identità oppure firmare davanti al dipendente pubblico	
data	In fede
CERTIFICAZIONE DELLA FIRMA	

Certifico che _____ nato/a a _____ residente a _____
_____ in via _____ della cui identità personale sono certo (avendo accertato l'identità
personale a mezzo di _____) ha sottoscritto in mia presenza le dichiarazioni sopraindicate.

_____, li ____ / ____ / ____

IL DIPENDENTE ADDETTO



Giunta Regionale

**Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa
Direzione Generale Agricoltura**

ALLEGATO 3

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI COMUNICAZIONE PER
L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007 N.4**

*Attuazione del Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati da fonte agricola
(Deliberazione Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna 16 gennaio 2007 n. 96)*

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI COMUNICAZIONE PER
L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007 N.4**

PREMESSA

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è regolamentata dalle seguenti norme:

N°	Data	Tipo	Articolo	Capo	Descrizione
Norme nazionali					
152	03/04/2006	Decreto Legislativo	112	IV	Testo Unico Ambientale (utilizzo agronomica)
	07/04/2006	Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali			Contiene i criteri e le norme tecniche generali per consentire alle Regioni di adottare le proprie norme
Norme regionali					
96	16/01/2007	Delibera dell'Assemblea Legislativa			Contiene le disposizioni attuative del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006:
4	06/03/2007	Legge Regionale		III	Disposizione in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari
Norme Locali					
Regolamenti, Piani strutturali, Delibere, ordinanze... che a livello provinciale o comunale regolano l'utilizzazione degli effluenti zootecnici					

INFORMAZIONI GENERALI

La comunicazione deve essere trasmessa a tutte le Amministrazioni provinciali sul cui territorio si intende svolgere l'attività di utilizzazione degli effluenti zootecnici. La documentazione (modulo di comunicazione ed allegati) è in carta semplice o supporto digitale(cd) da allegare ad una lettera di trasmissione firmata(vedansi anche procedure delle Province in merito). Non sono dovute spese di istruttoria salva diversa disposizione provinciale.

La modulistica è suddivisa in quadri che permettono di raccogliere informazioni omogenee. I quadri suddivisi in colonne contengono un'intestazione composta da più righe, nella prima riga compare la numerazione progressiva delle colonne per facilitare i riferimenti al manuale delle istruzioni, mentre all'ultima riga dell'intestazione compaiono le indicazioni del tipo di dati da inserire nella colonna: dichiarati, tratti da tabelle, calcolati, riportati. Quando il dato della colonna è da calcolare compaiono i riferimenti alle colonne del quadro interessate dall'operazione e la formula di calcolo. Alcune costanti da utilizzare sono indicati in grassetto per distinguerli dai riferimenti alle colonne. Gli altri dati di riferimento sono riportati completamente nelle tabelle del manuale d'istruzione, raggruppate ed integrate rispetto a quelle della delibera di A.L. n.96/2007. Le celle grigie non vanno compilate.

QUADRO 1

ALLA PROVINCIA DI: indicare l'Amministrazione competente che riceve la comunicazione. Per Amministrazione competente s'intende quella territorialmente interessata all'utilizzo degli effluenti di allevamento.

Comunicazione

Iniziale: barrare la casella della riga corrispondente qualora si proceda all'invio della prima comunicazione.

Di rinnovo: barrare la casella della riga corrispondente per rinnovare la comunicazione dopo 5 anni dalla data di presentazione della prima.

Di modifica: barrare la casella della riga corrispondente per modificare i dati della precedente comunicazione e indicare il relativo numero di modifica. Se è la prima modifica che viene apportata indicare 1, se è la seconda indicare 2 e così di seguito.

Il sottoscritto: inserire il nome e cognome del legale rappresentante/titolare dell'azienda.

Barrare la casella **produttore**, se la comunicazione è presentata da un allevatore che produce e utilizza direttamente gli effluenti zootecnici. Barrare la casella **detentore**, se la comunicazione è presentata da un soggetto che riceve effluenti da allevamenti per espletare attività successive alla fase di produzione.

QUADRO 2

Identifica l'azienda comunicante.

Si richiede la compilazione completa degli spazi per l'identificazione dell'azienda comunicante.

QUADRO 3

Identifica il rappresentante legale dell'azienda comunicante.

Si richiede la compilazione completa degli spazi per l'identificazione del rappresentante legale o titolare dell'azienda

QUADRO 4

Permette di identificare l'allevamento/i dove sono prodotti gli effluenti che si intendono utilizzare.

<i>colonna</i>	<i>Descrizione</i>
1	Prog. Allev: contiene una numerazione progressiva dell'allevamento/i nei quali sono prodotti gli effluenti zootecnici;
2	Codice aziendale (anagrafe zootecnica): occorre indicare il codice aziendale dell'allevamento attribuito dal competente Servizio Veterinario ai sensi delle norme sull'anagrafe zootecnica (esempio 036MO001).
3	Comune: indicare il Comune sede dell'allevamento;
4	Indirizzo e numero civico
5	Zona vul: inserire sì se l'allevamento ricade in zona vulnerabile ai nitrati altrimenti inserire no;
6	Fabbricati di allevamento n.: indicare il numero di fabbricati in cui si svolge attività di allevamento;
7	Superficie complessiva dei fabbricati m² : indicare la superficie complessiva totale dei fabbricati utilizzati per l'allevamento.

QUADRO 5

Occorre compilare un QUADRO 5 per ogni allevamento descritto nel QUADRO 4.

Se le righe a disposizione nel quadro 5 non sono sufficienti per descrivere le tipologie di capi allevati presso l'allevamento, si compili un ulteriore quadro 5. Nella riga "totale dell'allevamento" di ogni quadro 5 compilato dovrà essere riportato il totale progressivo.

Nel caso di più allevamenti, si proceda a compilare un quadro 5 per ogni allevamento, riportando nel primo quadro 5 compilato (quello dell'allevamento 1) alla riga "totale di tutti gli allevamenti" la somma dei dati.

<i>colonna</i>	<i>Descrizione</i>
1	Progressivo fabbricato: deve permettere di comprendere cosa viene allevato all'interno di ciascun fabbricato presente in allevamento. Il numero progressivo finale deve corrispondere al numero di fabbricati dichiarati presenti in quell'allevamento (quadro 4 colonna 6). Se in uno stesso fabbricato si allevano più specie o categorie di animali o si adottano tipologie stabulative diverse occorre mantenere lo stesso numero progressivo sulla colonna, per il numero di righe necessarie a descrivere tutte le specie, categorie e stabulazioni presenti.
2	Specie zoologica: inserire la specie zoologica allevata nel fabbricato (vedi Tab. 1).
3	Descrizione categoria: inserire la descrizione della categoria allevata per la specie indicata nella colonna 2 (vedi Tab. 1).
4	Tipo di stabulazione: inserire il tipo di stabulazione utilizzata per la categoria inserita in colonna 3 (vedi Tab. 1).
5	Capi: dichiarare il numero di capi mediamente presenti nel fabbricato con la stabulazione, la categoria e la specie definite nelle colonne precedenti.
6	UBA: da compilarsi soltanto nel caso di allevamenti bovini. Per ottenere la conversione dei capi in Unità di Bestiame Adulto occorre moltiplicare i capi inseriti nella colonna 5 per il fattore di conversione corretto indicato nella Tab.3.
7	Peso vivo medio a capo: indicare il peso vivo medio di un capo per la specie e la categoria inserite nelle colonne precedenti così come definito dalla Tab. 1.
8	Peso vivo totale: moltiplicare il numero di capi (colonna 5) per il loro peso vivo unitario (colonna 6) e dividere per 1000 per esprimere il peso vivo totale in tonnellate.
9	Parametro del volume: inserire il parametro di liquame prodotto annualmente da una tonnellate di peso vivo per la specie, la categoria e la stabulazione inserite nelle precedenti colonne (vedi Tab. 1).
10	Parametro dell'azoto netto al campo : inserire il parametro di azoto netto al campo contenuto nel liquame prodotto in un anno da una tonnellata di peso vivo (vedi Tab. 1).
11	Codice: se il liquame viene sottoposto a un trattamento diverso dallo stoccaggio tal quale indicare il codice del tipo di trattamento che viene eseguito (vedi Tab. 2).
12	Volume : se il liquame è sottoposto ad un trattamento diverso dallo stoccaggio tal quale inserire nella colonna il risultato della moltiplicazione del peso vivo totale (colonna 8) per il parametro del volume (colonna 9).
13	Azoto: se il liquame è sottoposto ad un trattamento diverso dallo stoccaggio tal quale, inserire nella colonna il risultato della moltiplicazione del peso vivo totale (colonna 8) per il parametro dell'azoto netto al campo (colonna 10). In questa colonna deve essere indicato l'azoto da non considerarsi in col.20, dove si conteggia l'azoto sottoposto soltanto allo stoccaggio
14	Volume: se il liquame è sottoposto allo stoccaggio tal quale inserire nella colonna il risultato della moltiplicazione del peso vivo totale (colonna 8) per il parametro del volume (colonna 9).

15	Azoto: se il liquame è sottoposto allo stoccaggio tal quale inserire nella colonna il risultato della moltiplicazione del peso vivo totale (colonna 8) per il parametro dell'azoto netto al campo (colonna 10).
16	Parametro del volume inserire il parametro del letame prodotto annualmente da una tonnellate di peso vivo per specie, categoria e stabulazione individuate nelle precedenti colonne (vedi Tab. 1).
17	Volume : inserire nella colonna il risultato della moltiplicazione del peso vivo totale (colonna 8) per il parametro del volume (colonna 16).
18	Parametro dell'azoto netto al campo: inserire il parametro di azoto netto al campo contenuto nel letame prodotto in un anno da una tonnellata di peso vivo (vedi Tab. 1).
19	Azoto: inserire nella colonna il risultato della moltiplicazione del peso vivo totale (colonna 8) per il parametro dell'azoto netto al campo (colonna 18).
20	Azoto negli effluenti stoccati tal quale : inserire nella colonna il totale dell'azoto contenuto nel liquame avviato tal quale allo stoccaggio (colonna 15) con quello contenuto nel letame (colonna 19).
21	Riferimento a note : inserire un numero progressivo per fare riferimento a note specifiche che evidenziano i motivi di scostamento dai parametri e dalle operazioni previste.

QUADRO 6

Da compilarsi qualora il liquame dell'allevamento venga sottoposto a trattamenti diversi dal semplice stoccaggio.

Permette di quantificare i volumi di effluenti derivanti dal trattamento dei liquami e i rispettivi carichi di azoto.

<i>colonna</i>	<i>Descrizione</i>
1	Codice trattamento : riportare il codice di trattamento indicato nella colonna 11 del quadro 5
2	Descrizione del tipo di trattamento : riportare la descrizione del tipo di trattamento relativa al codice inserito nella colonna 1, così come indicata nella Tab. 2.
3	Liquame avviato al trattamento per specie : inserire nella colonna la somma dei volumi di liquame avviati al trattamento (quadro 5 colonna 12) prodotti dalla stessa specie e avviati al medesimo trattamento (stesso codice di trattamento).
4	Azoto totale escreto suddiviso per specie : il dato si ottiene dividendo per 0,72 il totale dell'azoto contenuto nel liquame avviato ad un tipo di trattamento e prodotto dalla stessa specie (quadro 5 colonna 13). Tale parametro serve per applicare i coefficienti della Tab.2, dove si utilizza il parametro dell'azoto totale escreto come riferimento per calcolare le variazioni quali-quantitative conseguenti ai trattamenti.
5	% di separazione Solido: inserire la percentuale di separazione prevista dalla Tab. 2 per il codice trattamento indicato.
6	% di separazione Liquido: inserire la percentuale di separazione prevista dalla Tab. 2 per il codice trattamento indicato.
7	Volume di solido dopo la separazione/trattamento : dato ottenuto moltiplicando la percentuale indicata nella colonna 5 per il volume di liquame avviato al trattamento (colonna 3).
8	Volume di Liquido dopo la separazione/trattamento : dato ottenuto moltiplicando la percentuale indicata nella colonna 6 per il volume di liquame avviato al trattamento (colonna 3).
9	Perdite di azoto volatile : inserire la percentuale di perdita di azoto volatile prevista dalla Tab. 2 per il codice trattamento indicato.

10	Azoto nella frazione solida: inserire la percentuale di azoto presente nella frazione solida prevista dalla Tab. 2 corrispondente al codice trattamento indicato.
11	Azoto nella frazione liquida: inserire la percentuale di azoto presente nella frazione liquida prevista dalla Tab. 2 corrispondente al codice trattamento indicato.
12	Azoto nella frazione solida: inserire nella colonna il risultato delle seguenti operazioni. Si moltiplica l'azoto totale escreto (colonna 4) per la percentuale relativa alle perdite di azoto volatile (colonna 9). Si sottrae all'azoto totale escreto la quantità di azoto volatilizzato, per definire l'azoto totale residuo. Questo dato si moltiplica per la percentuale di azoto presente nella frazione solida (colonna 10).
13	Azoto nella frazione liquida: inserire nella colonna il risultato delle seguenti operazioni. Si moltiplica l'azoto totale escreto (colonna 4) per la percentuale relativa alle perdite di azoto volatile (colonna 9). Si sottrae all'azoto totale escreto la quantità di azoto volatilizzato, per definire l'azoto totale residuo. Questo dato si moltiplica per la percentuale di azoto presente nella frazione liquida (colonna 11).
14	Azoto negli effluenti da trattamento : inserire nella colonna la somma dell'azoto nella frazione solida (colonna 12) con quello dell'azoto nella frazione liquida (colonna 13).
15	Riferimento a note : inserire un numero progressivo per fare riferimento a note specifiche che evidenziano i motivi di scostamento dai parametri e dalle operazioni previste.

QUADRO 7

Permette di quantificare il volume di altri effluenti non palabili prodotti nell'allevamento.

riga	colonna	descrizione
1	1	Prodotti zona mungitura: liquami ed acque di lavaggio prodotti nell'area di attesa, nella sala di mungitura, nella buca di mungitura e nella sala del latte, attribuiti ad un anno.
	2	Prodotti zona mungitura: Capi in produzione: riportare il numero medio dei capi in produzione presenti in un anno come da q.5
	3 e 4	Prodotti zona mungitura: Coefficiente: con riferimento alla Tab. Produzione di liquami della zone di mungitura in allevamenti a diversa capienza , riportare il coefficiente unitario di produzione, corrispondente alla classe del numero di capi in produzione. In colonna 4, riportare il prodotto di colonna 2 x colonna 3.
2 e 3	1	Acque meteoriche da recinti esterni e da platee scoperte: si considerano le acque meteoriche eventualmente convogliate nell'anno. Nel quadro successivo, 8, si dovrà riportare il volume prodotto per i giorni di stoccaggio minimi previsti per i contenitori: 180 o 120 gg.
2 e 3	2, 3 e 4	In col.2, indicare per ciascuna voce la superficie corrispondente da cui vengono raccolte le acque meteoriche. In col.3, il coefficiente 0,350 esprime in m la precipitazione media al netto delle perdite per evaporazione (altezza colonna d'acqua) regionale annuale (350mm per unità di superficie = 0,350 m). In colonna 4 deve essere riportato il volume annuale in m ³ : dato ottenuto dal prodotto di colonna 2 x colonna 3

QUADRO 8

Serve per riepilogare e quantificare gli effluenti prodotti, il titolo in azoto, i volumi di stoccaggio necessari e l'azoto che verrà collocato sui terreni dell'azienda comunicante.

<i>colonna</i>	<i>Descrizione</i>	
1	Effluenti prodotti: raggruppa e indica le potenziali tipologie di effluenti prodotti nell'allevamento	
2	Volume: riportare per ogni riga i totali contenuti nei quadri precedenti con le indicazioni fornite nella seguente tabella.	
	<i>Riga</i>	<i>Dato da riportare</i>
	Non palabili	
	Liquame	Totale allevamento colonna 14 Quadro 5
	Dal trattamento del liquame	Totale allevamento colonna 8 Quadro 6
	Altri	Totale allevamento colonna 8 Quadro 7
	Palabili	
	Letame	Totale allevamento colonna 17 Quadro 5
	Dal trattamento del liquame	Totale allevamento colonna 7 Quadro 6
3	Azoto: riportare per ogni riga i totali contenuti nei quadri precedenti con le indicazioni fornite nella seguente tabella.	
	<i>Riga</i>	<i>Dato da riportare</i>
	Non palabili	
	Liquame	Totale allevamento colonna 15 Quadro 5
	Dal trattamento del liquame	Totale allevamento colonna 11 Quadro 6
	Altri	
	Palabili	
	Letame	Totale allevamento colonna 19 Quadro 5
	Dal trattamento del liquame	Totale allevamento colonna 12 Quadro 6
4	<p>Titolo di azoto: dividere la quantità di azoto riportata in colonna 3 per il volume riportato in colonna 2. Si ottiene in questo modo la quantità di azoto stimata in ogni metro cubo di effluenti prodotti dall'azienda.</p> <p>Nelle righe "Totale Allevamento" non effettuare la somma ma applicare nuovamente la formula ai totali delle colonne 3 e 2 per ottenere il titolo medio.</p> <p>Se le diverse tipologie di effluenti non palabili vengano mescolate, in quanto riversate nello stesso stoccaggio, si deve considerare il titolo medio per quantificare l'apporto massimo ad ettaro di effluenti non palabili.</p> <p>Lo stesso criterio si adotta per gli effluenti palabili.</p>	
5	Capacità di stoccaggio richiesta (gg): inserire il numero di giorni previsto dalla norma per determinare il volume di stoccaggio minimo che deve avere l'azienda (vedere Tab. 4 per il numero di giorni necessari).	

6	<p>Capacità di stoccaggio richiesta (m³): nella riga del totale allevamento relativa agli effluenti non palabili, la determinazione della capacità di stoccaggio richiesta deve tener conto del franco di sicurezza, calcolato in percentuale sul totale del volume di effluenti non palabili prodotti. La percentuale di franco di sicurezza è pari al 10%, se l'azienda dispone di contenitori di stoccaggio a pareti verticali, al 15% nel caso dei contenitori in terra. Per il calcolo occorre quindi</p> <ul style="list-style-type: none"> - considerare il totale del volume degli effluenti non palabili (colonna 2), - moltiplicarlo per la percentuale corretta del franco di sicurezza; - aggiungere tale volume al volume prodotto; - dividere la somma per 365 (giorni in un anno) e moltiplicarle il risultato per i giorni inseriti nella colonna 7. <p>Per quanto riguarda la capacità di stoccaggio richiesta per i materiali palabili, si procede dividendo il volume di effluenti palabili totali dell'allevamento per 365 e moltiplicando il risultato per i giorni inseriti in colonna 7.</p>
7	<p>Effluenti ceduti a detentori o venduti (volume): inserire il volume degli effluenti ceduti a detentori o venduti. Se viene ceduta una tipologia di effluente specifica (ad esempio solo la frazione palabile proveniente dal liquame) il dato si riporta nell'apposita cella, altrimenti occorre inserire il dato esclusivamente nella riga del totale allevamento.</p>
8	<p>Effluenti ceduti a detentori o venduti (azoto): inserire il risultato della moltiplicazione del dato di colonna 7 per il dato di colonna 4.</p> <p>Se viene ceduta una tipologia di effluente specifica (ad esempio solo la frazione palabile proveniente dal liquame) il risultato si riporta nell'apposita cella e, poi, si somma nella riga "Totale allevamento"; altrimenti occorre inserire il risultato esclusivamente nella riga del totale allevamento.</p>
9	<p>Effluenti utilizzati in azienda (volume): inserire il risultato della sottrazione tra il valore contenuto nella colonna 2 e quello della colonna 9.</p>
10	<p>Effluenti utilizzati in azienda (azoto): inserire il risultato della sottrazione tra il valore contenuto nella colonna 3 e quello nella colonna 10.</p>

QUADRO 9

Serve per identificare gli stoccaggi e i relativi volumi a disposizione dell'allevamento per gli effluenti non palabili e palabili. Ogni singolo stoccaggio a disposizione deve essere descritto.

<i>colonna</i>	<i>Descrizione</i>
1	Tipo di stoccaggio per gli effluenti: inserire le tipologie di stoccaggio basandosi su quelle elencate nella Tab. 5.
2	Data di costruzione: inserire la data di costruzione dello stoccaggio
3	Ubicazione (presso l'allevamento): se lo stoccaggio è presso l'allevamento barrare l'apposita casella
4	Ubicazione (indicare l'indirizzo...): inserire l'indirizzo (Comune, Località, via e numero civico) di dove si trova lo stoccaggio utilizzato.
5	Dimensioni (h): per gli effluenti non palabili inserire l'altezza del contenitore di stoccaggio. Per le platee destinate ai materiali palabili inserire una delle altezze previste nella Tab. 9
6	Area : inserire l'area del contenitore di stoccaggio.

9	Volume: inserire il volume calcolato basandosi sui dati indicati nelle colonne 5 e 6. Riguardo ai contenitori di stoccaggio degli effluenti non palabili, per i quali non è possibile calcolare il volume solamente con i dati delle colonne 5 e 6 (ad esempio laguna in terra), indicare le capacità di stoccaggio progettuali o verificate successivamente da tecnici abilitati.
10	Data ultima verifica di tenuta: inserire la data dell'ultima relazione di collaudo, a firma di un tecnico iscritto ad albo professionale, comprovante il permanere delle condizioni e il rispetto di quanto disposto dai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami.

QUADRO 10

Serve ad elencare i terreni utilizzati per lo spandimento degli effluenti.

<i>colonna</i>	<i>Descrizione</i>
1	Area omogenea: (da compilarsi nel caso di elaborazione di PUA completo o semplificato) inserire una lettera che identifica l'area omogenea per tipologia di suoli. Una area omogenea può contenere più appezzamenti.
2	Appezzamento: inserire un numero progressivo che permette di raggruppare più particelle contigue che hanno lo stesso ordinamento culturale.
3	Estremi catastali (Comune): inserire il nome del Comune dove ricade la particella
4	Estremi catastali (Sezione): inserire (se presente) la sezione catastale della particella
5	Estremi catastali (Foglio): inserire il numero di foglio catastale della particella.
6	Estremi catastali (Particella): inserire il numero della particella catastale.
7	Titolo di disponibilità per lo spandimento: indicare a che titolo l'azienda comunicante dispone della particella attraverso le codifiche previste dalla Tab. 6.
8	Nominativo del proprietario- affittuario: indicare il nominativo della persona fisica o giuridica se diversa dall'azienda comunicante che mette a disposizione i terreni per lo spandimento.
9	Superficie catastale: indicare la superficie catastale della particella
10	Superficie di divieto: indicare la porzione della superficie catastale (stimata) eventualmente interessata a zone di divieto.
11	Superficie utile di spandimento (zona vulnerabile): indicare la superficie utile di spandimento della particella al netto di eventuali divieti e tare ricompresa in zona vulnerabile.
12	Superficie utile di spandimento (zona non vulnerabile): indicare la superficie utile di spandimento della particella al netto di eventuali divieti e tare ricompresa in zona non vulnerabile.
13	Azoto Spandibile: moltiplicare la superficie della colonna 11 per 170 (kg di azoto per ettaro all'anno in zona vulnerabile); moltiplicare la superficie della colonna 12 per 340 (kg di azoto per ettaro all'anno in zona non vulnerabile) e sommare i totali.
14	Pendenza media dell'appezzamento: inserire il codice relativo alla fascia di pendenza media dell'appezzamento vedi Tab. 10. Con pendenze superiori al 10% (codice 2) scattano norme particolari per l'utilizzo degli effluenti.
15	Informazioni relative all'irrigazione (superficie irrigata): indicare se la particella nella prassi comune è irrigata o irrigabile.
16	Informazioni relative all'irrigazione (Consorzio di bonifica): indicare il consorzio di bonifica in cui ricade la particella attraverso il codice di Tab. 7.

Quadro 11**Informazioni sull'alimentazione e consumi idrici.**

<i>colonna</i>	<i>Descrizione</i>
1	Alimenti: si richiede una stima, espressa in percentuale delle voci riportate in colonna 2 e 3.
2	
3	
4	Fonti di approvvigionamento idrico: si richiede di riportare in colonna 5 il consumo annuale di acqua in metri cubi dell'allevamento.
5	

Quadro 12**Serve a fornire la situazione dettagliata della cessione a terzi di quote di effluenti.**

<i>colonna</i>	<i>Descrizione</i>
1	Ragione sociale della ditta alla quale si cedono gli effluenti: indicare il nominativo della ditta alla quale si cedono parte degli effluenti.
2	In qualità di (detentore): barrare la casella se la cessione è a un detentore
3	In qualità di (acquirente): barrare la casella se la cessione è per una vendita
4	Scadenza del contratto di cessione degli effluenti: inserire la data di scadenza del contratto di cessione.
5	Tipologia di reflujo ceduto: inserire il tipo di effluente ceduto (vedi Tab. 8)
6	Volume ceduto: indicare la quantità di effluente ceduto in volume
7	Azoto ceduto: indicare la quantità di azoto contenuta nell'effluente ceduto utilizzando il titolo calcolato nella colonna 3 del quadro 8.

Quadro 13**Lo devono compilare solo i detentori per ricapitolare gli effluenti raccolti dal produttore/i e specificare le fasi seguite.**

<i>colonna</i>	<i>Descrizione</i>
1	Ragione sociale dell'azienda che produce gli effluenti: indicare il nominativo dell'azienda produttrice degli effluenti.
2	Estremi della comunicazione inviata dalla ditta produttrice degli effluenti (sigla...): indicare la sigla della Provincia alla quale l'azienda produttrice ha presentato la comunicazione.
3	Estremi della comunicazione inviata dalla ditta produttrice degli effluenti (data...): indicare la data di presentazione alla Provincia competente della comunicazione dell'azienda produttrice.
4	Volume di effluente ritirato per anno: indicare il volume di effluente ritirato
5	Azoto contenuto nell' effluente ritirato: indicare la quantità di azoto contenuto nel volume di effluente ritirato
6	Titolo azoto: indicare il titolo di azoto dell'effluente ritirato
7	Fasi seguite dal detentore successive alla produzione dell'effluente: barrare le caselle che indicano le fasi seguite dal detentore
8	
9	
10	

Quadro 14**Informazioni relative alle tecniche di distribuzione e alle macchine utilizzate.**

<i>colonna</i>	<i>Descrizione</i>
1	Tecniche di distribuzione: barrare le caselle della colonna 1 che contengono nella colonna 2 la descrizione della o delle tecniche di distribuzione utilizzate per lo spandimento degli effluenti.
2	
3 e 4	Attrezzature utilizzate per la distribuzione di proprietà dell'azienda: individuare le attrezzature per la distribuzione degli effluenti di proprietà dell'azienda e, col.4, il relativo numero.
5	Attrezzature fornite da terzi: barrare la casella se per l'attrezzatura indicata in colonna 3 si ricorre a terzi.

Quadro 15**Leggere e terminare la compilazione dove necessario.****Quadro 16****Barrare la casella della prima colonna se la dichiarazione è necessaria per le caratteristiche dell'azienda comunicante.****Quadro 17****Barrare le caselle della prima colonna per indicare gli allegati alla comunicazione. Per il numero di copie della comunicazione oltre all'originale da allegare si faccia riferimento alla Provincia che dovrà ricevere la comunicazione.****Quadro 18****Inserire la data e la firma negli appositi riquadri.**



Giunta Regionale

**Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa
Direzione Generale Agricoltura**

A L L E G A T O 4

TABELLE CON PARAMETRI DI CALCOLO E CODIFICHE DI RIFERIMENTO

*Attuazione del Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati da fonte agricola
(Deliberazione Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna 16 gennaio 2007 n. 96)*

Tabella 1: - Parametri per la stima degli effluenti prodotti in allevamento in termini di volumi e azoto al campo; elaborata sulla base delle tab.1 e 2 dell'allegato 1 della Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n°96 del 16/01/2007

Specie	Categoria animale	Azoto al campo (kg/t pv)	Peso vivo (kg/capo)	Tipo di Stabulazione	Volumi effluenti (m3/ t p.v. x anno)		Ripartizione N al campo (kg/t p.v./a)		
					liquame	palabile	liquame	palabile	
Scrofe in riproduzione (valori comprensivi della quota suinetti fino a 6 kg)	Scrofe in gestazione	95,4	17,52	183,6	in box multiplo con corsia di defecazione esterna	Dettaglio			
						Stabulazione			
						· pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento			
						73	0	95,4	0
						· pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione			
						55	0	95,4	0
						· pavimento pieno e corsia esterna fessurata			
						55	0	95,4	0
						· pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata			
						44	0	95,4	0
· pavimento totalmente fessurato									
37	0	95,4	0						
· pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione									
73	0	95,4	0						
· pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)									
44	0	95,4	0						
· pavimento totalmente fessurato									
37	0	95,4	0						

Specie	Categoria animale	(kg/t pv)	(kg/capo)	(kg/capo)	Tipo di Stabulazione	Dettaglio Stabulazione					
						liquame	palabile	liquame	palabile		
Altri suini nel settore riproduzione	Verri	110,0	27,50	250,0	in box su lettiera	· lettiera integrale (estesa a tutto il box)	0,4	31,2	1,8	93,6	
						con lettiera	0,4	31,2	1,9	108,1	
	Lattonzoli (da 6 a 30 kg);	111,2	2,00	18,0	in box multiplo senza corsia di defecazione esterna	senza lettiera	37	0	110	0	
						· pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	73	0	111,2	0	
	Scrofe in zona parto	in gabbie	95,4	17,52	183,6	in gruppo dinamico	· sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante	73	0	95,4	0
							· sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante	73	0	95,4	0
		in posta singola	95,4	17,52	183,6	in gruppo dinamico	· sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante	73	0	95,4	0
							· sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante	73	0	95,4	0
		in posta singola	95,4	17,52	183,6	in gruppo dinamico	· sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante	73	0	95,4	0
							· sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante	73	0	95,4	0
in posta singola		95,4	17,52	183,6	in gruppo dinamico	· sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante	73	0	95,4	0	
						· sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante	73	0	95,4	0	
in posta singola		95,4	17,52	183,6	in gruppo dinamico	· sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante	73	0	95,4	0	
						· sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante	73	0	95,4	0	
in posta singola	95,4	17,52	183,6	in gruppo dinamico	· sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante	73	0	95,4	0		
					· sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante	73	0	95,4	0		
in posta singola	95,4	17,52	183,6	in gruppo dinamico	· sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante	73	0	95,4	0		
					· sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante	73	0	95,4	0		

Specie	Categoria animale	(kg/t pv)	(kg/capo)	(kg/capo)	Tipo di Stabulazione	Dettaglio Stabulazione				
						liquame	palabile	liquame	palabile	
						· pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	44	0	111,2	0
						· pavimento totalmente fessurato	37	0	111,2	0
						· sopraelevate o non e rimozione con acqua delle delezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante	55	0	111,2	0
					in gabbie multiple	· sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure con asportazione meccanica o con ricircolo	37	0	111,2	0
					in box su lettiera	lettiera integrale estesa a tutto il box	0	31,2	0	111,2
	Scrofette (85-130 kg);	110,0	11,83	107,5		· pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	73	0	110	0
					in box multiplo senza corsia di defecazione esterna	· pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	44	0	110	0
						· pavimento totalmente fessurato	37	0	110	0
					in box multiplo con corsia di defecazione esterna	· pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento	73	0	110	0

Specie	Categoria animale	(kg/t pv)	(kg/capo)	(kg/capo)	Tipo di Stabulazione	Dettaglio				
						Stabulazione	liquame	palabile	liquame	palabile
						· pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	55	0	110	0
						· pavimento pieno e corsia esterna fessurata	55	0	110	0
						· pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	44	0	110	0
						· pavimento totalmente fessurato	37	0	110	0
					in box su lettiera	· lettiera limitata alla corsia di defecazione	6	25,2	27,5	82,5
						· lettiera integrale (estesa a tutto il box)	0,4	31,2	1,7	108,3
						· pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	73	0	110	0
					in box multiplo senza corsia di defecazione esterna	· pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	44	0	110	0
						· pavimento totalmente fessurato	37	0	110	0
Suini in accrescimento-ingrasso	Magroncello (31-50 kg)	110,0	4,40	40,0	in box multiplo con corsia di defecazione esterna	· pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento	73	0	110	0

Specie	Categoria animale	(kg/t pv)	(kg/capo)	(kg/capo)	Tipo di Stabulazione	Dettaglio				
						Stabulazione	liquame	palabile	liquame	palabile
						· pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	55	0	110	0
						· pavimento pieno e corsia esterna fessurata	55	0	110	0
						· pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	44	0	110	0
						· pavimento totalmente fessurato	37	0	110	0
					in box su lettiera	· lettiera limitata alla corsia di defecazione	6	25,2	27,5	82,5
						· lettiera integrale (estesa a tutto il box)	0,4	31,2	1,7	108,3
						· pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	73	0	110	0
					in box multiplo senza corsia di defecazione esterna	· pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	44	0	110	0
						· pavimento totalmente fessurato	37	0	110	0
					in box multiplo con corsia di defecazione esterna	· pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento	73	0	110	0
	Magrone e scrofetta (51-85 kg)	110,0	7,70	70,0						

Specie	Categoria animale	(kg/t pv)	(kg/capo)	(kg/capo)	Tipo di Stabulazione	Dettaglio			
						Stabulazione	liquame	palabile	liquame palabile
					· pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	55	0	110	0
					· pavimento pieno e corsia esterna fessurata	55	0	110	0
					· pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza e corsia esterna fessurata)	44	0	110	0
					· pavimento totalmente fessurato	37	0	110	0
				in box su lettiera	· lettiera limitata alla corsia di defecazione	6	25,2	27,5	82,5
					· lettiera integrale (estesa a tutto il box)	0,4	31,2	1,7	108,3
					· pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	73	0	110	0
				in box multiplo senza corsia di defecazione esterna	· pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	44	0	110	0
					· pavimento totalmente fessurato	37	0	110	0
				in box multiplo con corsia di defecazione esterna	· pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento	73	0	110	0
	Suino magro da macelleria (86-110 kg)	110,0	11,00	100,0					

Specie	Categoria animale	(kg/t pv)	(kg/capo)	(kg/capo)	Tipo di Stabulazione	Dettaglio				
						Stabulazione	liquame	palabile	liquame	palabile
Suini in accrescimento- ingrasso	Suino grasso da salumificio (86-160 kg)	110,0	13,20	120,0	in box su lettiera	· pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	55	0	110	0
						· pavimento pieno e corsia esterna fessurata	55	0	110	0
						· pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	44	0	110	0
						· pavimento totalmente fessurato	37	0	110	0
						· lettiera limitata alla corsia di defecazione	6	25,2	27,5	82,5
						· lettiera integrale (estesa a tutto il box)	0,4	31,2	1,7	108,3
						· pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	73	0	110	0
						· pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	44	0	110	0
						· pavimento totalmente fessurato	37	0	110	0
						· pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento	73	0	110	0
						· pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	55	0	110	0

Specie	Categoria animale	(kg/ft pv)	(kg/capo)	(kg/capo)	Tipo di Stabulazione	Stabulazione	liquame	palabile	liquame	palabile
						<ul style="list-style-type: none"> · pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione 	55	0	110	0
						<ul style="list-style-type: none"> · pavimento pieno e corsia esterna fessurata 	55	0	110	0
						<ul style="list-style-type: none"> · pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza e corsia esterna fessurata) 	44	0	110	0
						<ul style="list-style-type: none"> · pavimento totalmente fessurato 	37	0	110	0
					in box su lettiera	<ul style="list-style-type: none"> · lettiera limitata alla corsia di defecazione · lettiera integrale (estesa a tutto il box) 	6	25,2	27,5	82,5
						<ul style="list-style-type: none"> · pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione 	73	0	110	0
					in box multiplo senza corsia di defecazione esterna	<ul style="list-style-type: none"> · pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) · pavimento totalmente fessurato 	44	0	110	0
						<ul style="list-style-type: none"> · pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento 	73	0	110	0
	Suino magro da macelleria (31-110 kg)	110,0	7,70	70,0						

Specie	Categoria animale	(kg/t pv)	(kg/capo)	(kg/capo)	Tipo di Stabulazione	Dettaglio				
						Stabulazione	liquame	palabile	liquame palabile	
						· pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	55	0	110	0
						· pavimento pieno e corsia esterna fessurata	55	0	110	0
						· pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	44	0	110	0
						· pavimento totalmente fessurato	37	0	110	0
					in box su lettiera	· lettiera limitata alla corsia di defecazione	6	25,2	27,5	82,5
						· lettiera integrale (estesa a tutto il box)	0,4	31,2	1,7	108,3
						· pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	73	0	110	0
					in box multiplo senza corsia di defecazione esterna	· pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)	44	0	110	0
						· pavimento totalmente fessurato	37	0	110	0
					in box multiplo con corsia di defecazione esterna	· pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento	73	0	110	0
	Suino grasso da salumificio (31->160 kg)	110,0	9,90	90,0		· pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	73	0	110	0

Specie	Categoria animale	(kg/t pv)	(kg/capo)	(kg/capo)	Tipo di Stabulazione	Dettaglio				
						Stabulazione	liquame	palabile	liquame palabile	
						· pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione	55	0	110	0
						· pavimento pieno e corsia esterna fessurata	55	0	110	0
						· pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata	44	0	110	0
						· pavimento totalmente fessurato	37	0	110	0
						· lettiera limitata alla corsia di defecazione	6	25,2	27,5	82,5
					in box su lettiera	· lettiera integrale (estesa a tutto il box)	0,4	31,2	1,7	108,3
Bovini	Vacche e bufalini da latte in produzione	138,0	82,80	600,0	Fissa	· con paglia	9	34,8	39,0	99,0
						· senza paglia	33	0	138,0	0,0
					libera	· su lettiera permanente	14,6	45	62,0	76,0
					libera con cuccetta	· senza paglia	33	0	138,0	0,0
					libera con cuccetta groppa a groppa	· con paglia	20	19	85,0	53,0
					libera con cuccetta testa a testa	· con paglia	13	26,3	53,0	85,0
						· con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)	9	30,6	35,5	102,5
					libera con cuccetta	· su lettiera inclinata	9	37,1	39,0	99,0
					libera	· con lettiera	5	29,9	26,0	94,0
					Fissa		300,0			
	Rimonta vacche da	120,0	36,00	300,0						

Specie	Categoria animale	(kg/t pv)	(kg/capo)	(kg/capo)	Tipo di Stabulazione	Dettaglio Stabulazione				
						Stabulazione	liquame	palabile	liquame palabile	
latte					libera	· con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)	4	30,6	17,0	103,0
						· su lettiera inclinata	4	38,8	17,0	103,0
						· su fessurato	26	0	120,0	0,0
						· con lettiera solo in area di riposo	13	27,4	61,0	59,0
						· senza paglia	26	0	120,0	0,0
						· con paglia	16	13,9	71,1	48,9
						· con paglia	9	21,5	40,0	80,0
						· con lettiera	5	29,9	18,0	66,0
						· con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)	4	30,6	12,0	72,0
						· su lettiera inclinata	4	38,8	12,0	72,0
Bovini e bufalini all'ingrasso		84,0	29,40	350,0	libera	· su fessurato	26	0	84,0	0,0
						· con lettiera solo in area di riposo	13	27,4	43,0	41,0
						· senza paglia	26	0	84,0	0,0
						· con paglia	16	13,9	49,7	34,3
						· con paglia	9	21,5	28,0	56,0
						· con lettiera	4	43,7	20,0	100,0
						· su fessurato	22	0	120,0	0,0
						· con paglia	40	50,8	12,0	55,0
						· lavaggio a bassa pressione	91	0	67,0	0,0
						· lavaggio con acqua ad alta pressione	55	0	67,0	0,0
Vitelli in svezzamento (0_6 mesi)		120,0	12,00	100,0	zona svezzamento	· senza acque di lavaggio	27	0	67,0	0,0
						· senza acque di lavaggio	27	0	67,0	0,0
Vitelli a carne bianca		67,0	8,71	130,0	gabbie singole o multiple sopraelevate	· senza acque di lavaggio	27	0	67,0	0,0
						· senza acque di lavaggio	27	0	67,0	0,0

Specie	Categoria animale	(kg/t pv)	(kg/capo)	(kg/capo)	Tipo di Stabulazione	Dettaglio				
						Stabulazione	liquame	palabile	liquame palabile	
Avicoli	ovaiole e riproduttori (capo leggero)	230,0	0,41	1,8	a terra	· con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante	0,15	18	0,2	229,8
						· predisidratazione con nastri ventilati	0,05	19	0,1	229,9
						· predisidratazione con fossa profonda e tunnel	0,1	17	0,2	229,8
						· senza predisidratazione	22	0	230,0	0,0
						· con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante	0,15	18	0,2	229,8
						· predisidratazione con nastri ventilati	0,05	19	0,1	229,9
	ovaiole e riproduttori (capo pesante)	230,0	0,46	2,0	a terra	· con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante	0,15	18	0,2	229,8
						· predisidratazione con nastri ventilati	0,05	19	0,1	229,9
						· predisidratazione con fossa profonda e tunnel	0,1	17	0,2	229,8
						· senza predisidratazione	22	0	230,0	0,0
						· numero di cicli/anno : 2,8	1,2	18,7	2,0	326,0
						· senza predisidratazione	22	0	328,0	0,0
pollastra	328,0	0,23	0,7	a terra	· predisidratazione con nastri ventilati (2,8 cicli/anno)	0,05	19	0,1	327,9	
					· con uso di lettiera (numero di cicli/anno : 4,5)	1,2	13,5	2,0	248,0	
					· con uso di lettiera (numero di cicli/anno : 4,5)	1,2	13,5	2,0	248,0	

Specie	Categoria animale	(kg/t pv)	(kg/capo)		Tipo di Stabulazione	Dettaglio Stabulazione					
			(kg/capo)	(kg/capo)		liquame	palabile	liquame	palabile		
Cunicoli	faraone	240,0	0,19	0,8		· con uso di lettiera	1,7	13	2,8	237,2	
	tacchini maschi	165,0	1,49	9,0		· con uso di lettiera; n° di cicli/anno : 2,0	0,9	15,1	1,0	164,0	
						· con uso di lettiera; n° di cicli/anno : 3	0,9	15,1	1,0	168,0	
	coniglio da carne			0,24	1,7		· asportazione con raschiatore delle deiezioni	20	0	143,0	0,0
							· con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	0	13	0,0	143,0
							· asportazione con raschiatore delle deiezioni	20	0	143,0	0,0
fatricie	143,0	0,50	3,5		in gabbia	· con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	0	13	0,0	143,0	
						· asportazione con raschiatore delle deiezioni	20	0	143,0	0,0	
						· con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	0	13	0,0	143,0	
fatricie con corredo		2,37	16,6			· asportazione con raschiatore delle deiezioni	20	0	143,0	0,0	
						· con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	0	13	0,0	143,0	
Ovicapriini	agnello (0_3 mesi)	99,0	1,49	15,0	in recinti su grigliato o fessurato	· individuali o collettivi	7	24,4	31,5	67,5	
						· nessun dettaglio	16	0	99,0	0,0	

Tabella 2: - Effetti di alcune linee di trattamento di liquami suinicoli e bovini sulla ripartizione dei volumi e dell'azoto al campo tra le frazioni risultanti (elaborazione effettuata sulla base della tabella 3 dell'allegato 1 alla Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n.96 del 16 gennaio 2007 e integrata con dati tratti da "Liquami zootecnici manuale per l'utilizzazione agronomica" edizione 2001 e dati forniti direttamente dal CRPA).

- Suini

Tipo di trattamento	Perdite percentuali di azoto		Ripartizione percentuale dell'azoto tra le due frazioni		Ripartizione percentuale del volume tra le due frazioni	
	Perdite N rispetto all'N escreto (%)*	Perdite di N rispetto a N al campo senza trattamenti (%)**	N nella frazione solida (%)	N nella frazione liquida (%)	Volume frazione solida (%)	Volume frazione liquida (%)
1. Stoccaggio a 120-180 giorni del liquame tal quale - efficienza media - efficienza massima	28			100		100
2. Separazione frazioni solide grossolane (vagliatura) + stoccaggio - efficienza media - efficienza massima	28 31	0 4	6 13	94 87	4 5	96 95
3. Separazione frazioni grossolane (vagliatura) + ossigenazione del liquame + stoccaggio - efficienza media - efficienza massima	42 48	19 28	7 17	93 83	4 5	96 95
4. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastro pressa) + stoccaggio - efficienza media - efficienza massima	28 38	0 14	30 30	70 70	15 20	85 80
5. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastro pressa) + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio - efficienza media - efficienza massima	42 46	19 25	37 34	63 66	15 20	85 80
6. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga o nastro pressa) + trattamento aerobico a fanghi attivi della frazione liquida chiarificata + stoccaggio - efficienza media - efficienza massima	71 77	60 68	75 65	25 35	18 23	82 77

*) perdite da considerare per un valore di Azoto escreto diverso da quello standard di 152,7 kg/t pv x anno;

***) si fa riferimento al valore di N al campo riportato in tabella 1;

- Bovini

Tipo di trattamento	Perdite percentuali di azoto		Ripartizione percentuale dell'azoto tra le due frazioni		Ripartizione percentuale del volume tra le due frazioni	
	Perdite N rispetto all'N escreto (%)*	Perdite di N rispetto a N al campo senza trattamenti (%)**	N nella frazione solida (%)	N nella frazione liquida (%)	Volume frazione solida (%)	Volume frazione liquida (%)
1. Stoccaggio a 120-180 giorni del liquame tal quale - efficienza media - efficienza massina	28	0		100		100
2. Separazione frazioni solide grossolane (separatori cilindrici rotanti) + stoccaggio - efficienza media - efficienza massina	28 31	0 4	30 35	70 65	24 32	76 68
3. Separazione frazioni grossolane (separatori cilindrici rotanti) + ossigenazione del liquame + stoccaggio - efficienza media - efficienza massina	42 48	19 28	37 46	63 54	24 32	76 68
4. Separazione frazioni solide grossolane (separatori a compressione elicoidale) + stoccaggio - efficienza media - efficienza massina	28 31	0 4	20 25	80 75	14 20	86 80
5. Separazione frazioni grossolane (separatori a compressione elicoidale) + ossigenazione del liquame + stoccaggio - efficienza media - efficienza massina	42 48	19 28	25 33	75 67	14 20	86 80
6. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga) + stoccaggio - efficienza media - efficienza massina	28 38	0 14	30 30	70 70	20 25	80 75
7. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga) + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio - efficienza media - efficienza massina	42 46	19 25	37 34	63 66	20 25	80 75

*) perdite da considerare per un valore di Azoto escreto diverso da quello standard di 152,7 kg/t pv x anno;

**) si fa riferimento al valore di N al campo riportato in tabella 1 ;

Tabella 3: fattori di conversione dei bovini, equini, ovini e caprini in Unità di Bestiame Adulto (UBA).

Categoria animale	UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6
Pecore	0,15
Capre	0,15

Tab.3 bis : Produzione di liquami della zone di mungitura in allevamenti a diversa capienza
Sulla base della tabella riportata nel manuale per la gestione degli effluenti zootecnici, si propone di utilizzare un unico valore, ottenuto dalla mediana, pari a di 9,1 m³/ capo/anno.

Vacche in lattazione (n.)	Produzioni unitarie (m ³ / capo/periodo)
50	12,1
80	10,8
120	9,1
180	8,4
250	7,7

Tabella 4: capacità di stoccaggio richieste espresse in giorni (la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato, non deve essere inferiore al volume di effluenti prodotti nel numero di giorni indicati in tabella).

specie allevata	specifiche	Allevamento in zona vulnerabile						Allevamento in zona non vulnerabile					
		Azoto al campo prodotto dall'allevamento >1000 kg			Azoto al campo prodotto dall'allevamento <= 1000 kg			Azoto al campo prodotto dall'allevamento >1000 Kg			Azoto al campo prodotto dall'allevamento <= 1000 Kg		
		liquame	letame	liquame	letame	liquame	letame	liquame	letame	liquame	letame	liquame	letame
		Con terreni oggetto della comunicazione coltivati a prati di media e lunga durata o cereali autunno vernini				Con terreni oggetto della comunicazione coltivati a prati di media e lunga durata o cereali autunno vernini							
Bovini e bufalini	da latte	120	90	norme locali		120	90	norme locali		120	90	norme locali	
	da carne	180	90	norme locali		120	90	norme locali		120	90	norme locali	
Suini	nessuna	180	90	norme locali		120	90	norme locali		120	90	norme locali	
	nessuna	180	90	norme locali		120	90	norme locali		120	90	norme locali	
Avicoli	delezioni essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%		120	norme locali			120	norme locali			120	norme locali	
	con ciclo produttivo inferiore a 90 giorni		non necessario	norme locali			non necessario	norme locali			non necessario	norme locali	
	nessuna	180	90	norme locali		90	90	norme locali		90	90	norme locali	
Cunicuoli	delezioni essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%		120	norme locali			120	norme locali			120	norme locali	
	nessuna	120	90	norme locali		90	90	norme locali		90	90	norme locali	
Ovicapriini	nessuna	120	90	norme locali		90	90	norme locali		90	90	norme locali	
Equini	nessuna	120	90	norme locali		90	90	norme locali		90	90	norme locali	

Tabella 5: tipologie di stoccaggio per effluenti zootecnici

Per effluenti non palabili
Vasca in cemento scoperta
Vasca in cemento coperta
Laguna in terra
Pozzo nero
Vasche sottogrigliato
Per effluenti palabili
Platea scoperta
Platea coperta
Zona di stabulazione permanente

Tabella 6: codifica dei titoli di disponibilità dei terreni che consentono all'azienda comunicante di effettuare lo spandimento sui terreni.

Codifica	Titolo di disponibilità
1	Proprietà
2	Affitto
3	Usofrutto
4	Concessione

Tabella 7: codifica dei consorzi di bonifica della Regione Emilia Romagna.

Codifica consorzio	Nome consorzio di bonifica
1	Consorzio di bonifica bacini piacentini di levante
2	Consorzio di bonifica bacini piacentini di levante
3	Consorzio di bonifica Bentivoglio Enza
4	Consorzio di bonifica Burana Leo Scoltenna Panaro
5	Consorzio di bonifica della provincia di Rimini
6	Consorzio di bonifica della Romagna Centrale
7	Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale
8	Consorzio di bonifica il circondario Polesine Ferrara
9	Consorzio di bonifica il circondario Polesine S. Giorgio
10	Consorzio di bonifica Parmense
11	Consorzio di bonifica parmigiana Moglia-Secchia
12	Consorzio di bonifica Renana
13	Consorzio di bonifica Reno-Palata
14	Consorzio di bonifica Savio e Rubicone

15	Consorzio di bonifica Valli Vecchio Reno
----	--

Tabella 8: tipologia di effluenti.

Tipologia di effluente
Liquame e altri effluenti non palabile (stoccati assieme tal quali)
Non palabile dal trattamento del liquame
Palabile letame
Palabile dal trattamento del liquame

Tabella 9: valori dell'altezza per calcolare la capacità di stoccaggio delle platee.

Altezza in metri	Tipo di stoccaggio per palabile	Materiale stoccato
2	Platea	Letame
2	Platea	Lettiere esauste degli allevamenti cunicoli
2	Platea	Lettiere esauste degli allevamenti avicoli
2,5	Platea	Delezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione

1,5	Platea	Per le frazioni palabili risultanti dal trattamento termico e/o meccanico di liquami
1	Platea	Per i fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico
1,5	Platea	Per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio
3,5 e oltre	Platea	Per i materiali palabili, risultanti da processi di essiccazione con sostanza secca maggiore del 65% per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento verticali, senza limiti di altezza.
0,60	Zone a lettiera permanente	Letame di allevamento bovino
0,15	Fosse profonde	Pollina di ricoveri a due piani delle galline ovaiole
0,30	Zone a lettiera permanente	Per letame di altre specie

Tabella 10: codifica delle percentuali di pendenza.

Codice	Percentuale di pendenza	
	Da	A
1	0	10
2	>10	20
3	>20	30



Giunta Regionale

**Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa
Direzione Generale Agricoltura**

ALLEGATO 5

**PROSPETTO DEI DATI DEL PIANO DI
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DEL
REGISTRO DI UTILIZZAZIONE**

*Attuazione del Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati da fonte agricola
(Deliberazione Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna 16 gennaio 2007 n. 96)*

Riq. Aree	Caratteristiche delle aree omogenee.		
Aree omogenee lettera	Tessitura (1) classe	Tenore di S.O %	Zona altimetrica (collina o pianura) (c/p)

1) Indicare se Grossolana (>60% di sabbia), Fine (>35 % di Argilla) o Media

Riq. Colture		Piano colturale e calcolo dei relativi fabbisogni di azoto							anno		Fabbisogno di N	Superficie	Fabbisogno di N complessivo
Progressivo prog.	appezz. n°	Coltura	Inizio ciclo (1) gg/mm/aa	Fine ciclo (2) gg/mm/aa	Ciclo (3) (p/s)	resa t/ha	Precessione coltura	Precedenti fertilizzazioni organiche (indicare il quantitativo medio annuale di azoto distribuito)		Fabbisogno di N	Superficie	Fabbisogno di N complessivo	
								Tipo	N (kg/ha) Frequenza	kg/ha	ha	kg	
<p>1) Indicare la data dalla quale il terreno è disponibile per la coltura (post raccolta della precessione) 2) Indicare la data nella quale è prevedibile che avverrà la raccolta della coltura 3) Indicare se si tratta di coltura principale (p) o secondaria, intercalare o di copertura (s)</p>													

Riq. Distribuzioni

Sintesi del Piano di distribuzione dei fertilizzanti

anno

Distribuzione		Identificativi			Fertilizzanti		Apporti	
n° prog.	data mm/aaaa	Coltura	n° Appezzamento	L=liquame; P=patabile; A=ammendante; CH=chimico (P/L/A/CH)	% Coeff. di efficienza	per unità di superficie m ³ o q	per singola distribuzione m ³ o q	

IL PRESENTE RIQUADRO CORRISPONDE AL REGISTRO DI UTILIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DELLA DELIBERAZIONE N. 96/2007

Riq. Indici		Indici del bilancio	Anno	2007
			Medie aziendali Apporto di N zootecnico zona kg/ha ZVN Ordinaria Media Efficienza N zootec. (**) Riferimento 48 Liquami Palabili Media	
Appezz.	Coltura	Scarto azoto distribuito- azoto necessario (*) kg/ha		
n°				
**) Efficienza in percentuale dell'Azoto distribuito coi liquami e coi palabili non humificati nelle ZVN				

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.